

LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 259/18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l’anno 2018”;

Uditi i relatori: Traversini – Celani nella seduta n.160 del 7 febbraio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto il comma 1 dell’articolo 122 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate:

A) dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2 bis (Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole: “per ciascuna” sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: “b bis) un rappresentante della Regione”;

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 dopo la parola: “e” sono aggiunte le seguenti: “l’eventuale carniere”.

4. Dopo l’articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio)

1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.

2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell’articolo 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.”.

B) l’articolo 3 (Modifiche alla l.r. 17/1995) è sostituito dal seguente:

Art. 3 (Modifiche alla l.r. 17/1995)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) la parola: “equini” è sostituita dalla parola: “equidi”.

2. L’articolo 3 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Indennizzo)

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all’articolo 1, è concesso un indennizzo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta

regionale, fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali è effettuata la valutazione.

3. All'accertamento del danno provvede il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente. La prestazione dell'unità sanitaria locale è gratuita per l'allevatore.“.

3. L'articolo 4 e il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 17/1995 sono abrogati.

C) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9 bis (Modifiche alla l.r. 12/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), dopo le parole: “cultivar di interesse” sono inserite le parole: “scientifico ed”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2003, dopo le parole: “o spontanei” è inserita la parola: “anche”.

3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2003 è inserita la seguente: “a bis) autoctone spontanee caratterizzanti la vegetazione di aree naturali, comprensive delle zone umide, naturali ed artificiali, e dei litorali marchigiani;”.

D) l'articolo 11 (Modifiche alla l.r. 20/2003) è soppresso

E) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 bis (Modifiche alla l.r. 27/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione disciplina con proprio regolamento le attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti dalla normativa europea e statale vigente, garantendo in particolare la tutela dei corpi idrici e del suolo.“.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono inserite le parole: “, le acque reflue e il digestato” e dopo le parole: “per la tutela” sono inserite le parole: “, la sostenibilità”.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono inserite le parole: “, delle acque reflue e del digestato”.

4. L'Assemblea legislativa approva il regolamento di cui al comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 27/2003, così come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

F) l'articolo 14 (Modifiche alla l.r. 9/2006) è sostituito dal seguente:

Art. 14 (Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: “temporaneo” è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

3. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis (Registro regionale delle strutture extra-alberghiere)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II della presente legge.

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è riconosciuto un contrassegno identificativo.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro;
- b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell'ospitalità nelle "altre strutture ricettive delle Marche", così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa statale ed europea."

4. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dal medico curante che attesta lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto, rilasciata in data non antecedente i dodici mesi. Tale documentazione è conservata dal responsabile del campo."

5. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 9/2006 è abrogato.

6. Al comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati".

7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

"a) chi svolge alla dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza;"

8. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 le parole: ", almeno ogni due anni," sono soppresse.

G) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20 bis (Modifiche alla l.r. 25/2018)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione) è aggiunta la seguente:

"d bis) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale."

Avvenuta la votazione, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del Regolamento Interno, il Presidente ne proclama l'esito: "La II Commissione assembleare permanente approva".

La Commissione decide altresì di non approvare gli emendamenti proposti dal Consigliere Giorgini alla pdl 259/2018 riguardanti la l.r. 27/2009 in quanto intende approfondirne l'oggetto.

Il Presidente
Gino Traversini

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Nella seduta n. 139 del 7 febbraio 2019;

Vista la proposta di legge n. 259/2018 Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018";

Udito il relatore di maggioranza Luca Marconi e la relatrice di minoranza Romina Pergolesi;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 82 comma 3 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- prima del comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“01. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), dopo le parole: “sono trasmessi” sono inserite le parole: “muniti del parere del collegio sindacale”;

001. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), le parole: “31 agosto” sono sostituite dalle parole: “15 settembre”.”;

- il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 le parole: “le indennità ed” sono soppresse.”;

- l'articolo 12 è abrogato;

- l'articolo 15 (Modifica alla l.r. 32/2008) è sostituito dal seguente:

Art. 15 (Modifica alla l.r. 32/2008)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) è sostituita dalla seguente:

“b) la copertura finanziaria delle spese per la gestione e la funzionalità operativa delle strutture per una quota variabile dal 10 al 30 per cento, stabilita dalla Giunta regionale in relazione ai fondi disponibili;”;

- dopo l'articolo 19 (Modifiche alla l.r. 4/2015) sono aggiunti i seguenti:

Art. 19 bis (Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli.

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 19 ter (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell'evoluzione normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

- a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.

Art. 19 quater (Modifica alla l.r. 3/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

Art. 19 quinquies (Modifica alla l.r. 34/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6 agosto 2018, n. 34 le parole: "su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa" sono sostituite dalle parole: "su proposta della competente struttura".

Art. 19 sexies (Modifica della l.r. 3/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è sostituito dal seguente:

"3. Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee D e F, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile

1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ovvero anche nelle zone omogenee A, B e C del predetto decreto interministeriale, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”;

- il comma 1 dell'articolo 22 è abrogato;
- la lettera p) del comma 2 dell'articolo 22 è abrogata.

Il Presidente

Fabrizio Volpini

LA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge 259/18: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018”. (*Parere sulle parti di competenza*);

Udito il relatore Andrea Biancani nella seduta n. 147 del 20 febbraio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Vista il comma 1, dell'articolo 122 del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- **L'articolo 1 della proposta di legge n. 259/18 è sostituito dal seguente:**

Articolo 1
(*Modifiche alla l.r. 13/1990*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è inserito il seguente:

1 bis. Nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, designate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi alle strutture da adibire o già adibite al ricovero degli animali è ammessa, per il calcolo dei volumi edificabili, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi.

(emendamento n. 1)

- **Dopo l'articolo 1 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 1 bis
(*Modifiche alla l.r. 15/1990*)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 15 (Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province), dopo le parole: “sulle strade”, è aggiunta la parola: “regionali”.

2. All'articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 15/1990 dopo le parole “enti proprietari”, aggiungere le parole: “o gestori”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

(emendamento presentato in Commissione)

• **Dopo l'articolo 5 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 5 bis
(Modifiche alla l.r. 60/1997)

1. Alla Tabella “Riparto delle competenze in materia di prevenzione e controlli ambientali tra aziende sanitarie USL e ARPAM” dell'Allegato 1 alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 7 della colonna “Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL” sono aggiunte in fine le parole “ed epidemiologia ambientale”;
- b) al numero 7 della colonna “ARPAM” le parole: “Epidemiologia ambientale” sono soppresse.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'ARPAM e l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) disciplinano con apposita convenzione il passaggio delle funzioni e del personale conseguente alle modifiche contenute nel comma 1 e nelle lettere g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 22.

(emendamento presentato in Commissione)

• **Dopo l'articolo 15 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 15 bis
(Modifiche al r.r. 1/2010)

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 1 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Legge regionale 19 luglio 1992, n. 29) le parole: “venticinque GEV” sono sostituite dalle parole: “dieci GEV”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 1/2010 è sostituito dal seguente:

“2. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono avere una durata complessiva massima di centoventi ore, di cui almeno la metà riservata ad esperienze sul campo.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 del r.r. 1/2010 è sostituito dal seguente:

"3. I corsi di aggiornamento devono avere una durata complessiva massima di trenta ore."

(emendamento n. 17)

• **Dopo l'articolo 16 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 16 bis

(Articolo 11 della l.r. 22/2011. Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore di questa legge.

(emendamento n. 18)

• **Dopo l'articolo 19 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

Art. 19 bis

(Modifiche alla l.r. 17/2015)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 17/2015 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis (Tolleranze)

1. Il mancato rispetto dell'altezza anche interna, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001, anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo comma.

2. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio

e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. E' fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-novies della legge 241/1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.”.

2. L'articolo 17 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Agibilità e agibilità parziale)

1. In materia di agibilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, del d.p.r. 380/2001.

2. La segnalazione certificata di agibilità parziale individua in maniera dettagliata le parti oggetto della segnalazione medesima, riportandone le caratteristiche sugli elaborati tecnici.

3. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e l'attestazione di prestazione energetica. Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47). La Giunta regionale può definire modalità semplificate per l'accertamento dell'idoneità statica delle unità strutturali.”.

(emendamento in Commissione)

- **Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della proposta di legge n. 259/18 è inserito il seguente:**

“1 bis. Nel numero 3 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018 dopo le parole: “vani scala emergenti dalla copertura piana”, sono aggiunte le seguenti: “spazi comuni di collegamento verticale ed androni condominiali.”.

(emendamento n. 24)

• **Al comma 2 dell'articolo 22 (Modifiche e abrogazioni) della proposta di legge n. 259/18 sono aggiunte le seguenti lettere:**

“g bis) la lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM));

g ter) il comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM));

o bis) l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011 n. 22: "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 " Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"); **(emendamento n. 19)**

p bis) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).”.

Il Presidente
Andrea Biancani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 11 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.28 del 14 marzo 2019, relativo alla proposta di legge n.259/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018» nuova titolazione «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019»;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 marzo 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 25 marzo 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 marzo 2019;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", all'articolo 8 demanda alla Giunta regionale il compito di presentare annualmente all'Assemblea legislativa una proposta di legge regionale di semplificazione che preveda:

- la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

La finalità dichiarata della presente proposta è quindi quella di dare attuazione al citato articolo 8 procedendo alla semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019.

Una prima osservazione riguarda la forma, in quanto come tutti gli atti di questo genere (cosiddetto "omnibus"), è di lettura complicata trattando temi e normative disparate. A ciò non giova l'assemblaggio poco coordinato delle disposizioni. In alcuni casi, infatti, si potevano inserire in modo razionale e organico alcune disposizioni: ad es. quelle riguardanti il SSN che invece sono sparse nella proposta di legge o quelle relative all'urbanistica o quelle sul turismo.

L'integrazione alla proposta di legge, intervenuta durante il suo iter, ha introdotto ulteriori modifiche su leggi regionali (ben 26 in più rispetto alle 20 del testo originario), accentuando sicuramente la complessità dell'atto.

Quest'ultimo aspetto, che è derivato dalla legittima attività delle commissioni consiliari, lascia però supporre che sulla maggioranza dei provvedimenti proposti, il "Comitato permanente per la semplificazione" istituito dalla l.r. 3/2015, non abbia potuto esprimere il proprio parere (come previsto all'articolo 9 dalla stessa legge), essendo stato convocato unicamente il 17 luglio 2018 per esaminare la prima versione della proposta di legge.

Nel merito, come già rilevato dal CREL in occasione dell'analoga l.r. 15/2017 (vedi parere CREL del 26/4/2017), si tratta in massima parte di modifiche della normativa vigente, dove non s'intravedono gli obiettivi della semplificazione o esigenze di aggiornamento, nonostante che la stessa l.r. 3/2015 (comma 1 bis) vieti "l'introduzione di disposizioni normative nuove o contrarie ad esigenze di semplificazione" e alle finalità della legge regionale di semplificazione, sopra richiamate. Per queste ragioni, soprattutto in alcuni particolari casi (vedi le variazioni alla legge di bilancio) non si comprende la scelta di inserire nella proposta di legge, disposizioni che avrebbero dovuto costituire specifiche proposte di legge dedicate, in particolare quelle che prevedono nuovi e maggiori oneri da parte del bilancio della Regione.

Per quanto sopra esposto è evidente come non vi siano le condizioni per esprimere un parere corrispondente agli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti con la legge regionale di semplificazione (articolo 8, l.r. 3/2015).

In conseguenza di ciò, considerate le tipologie disponibili ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Consiglio (favorevole, favorevole con condizioni, contrario) si propone di esprimere parere contrario.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 11 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.71 del 14 marzo 2019, relativo alla proposta di legge n. 259/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018» nuova titolazione «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2019»;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 29 marzo 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Paolo Calcinaro e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 25 marzo 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 marzo 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 marzo 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 20 (Modifica alla l.r. 8/2018) è aggiunto il seguente comma:

«1 ter. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018 dopo le parole "i portici pubblici o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "i portici privati non computati nelle volumetrie assentite degli edifici".»;

b) all'articolo 20-novies (Autorità competente [...] D.P.R. n.157/2011) è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al d.p.r. 157/2011, le autorità competenti, come identificate al precedente comma, si avvalgono del dipartimento provinciale dell'ARPAM."».

Il Presidente
F.to Augusto Curti

Allegato A

RELAZIONE

A seguito dall'applicazione delle 42 nuove definizioni dell'articolo 13 del RET, di cui all'allegato 1 dell'intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni raggiunta in sede di conferenza in data 20 ottobre 2016 ed in ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2018, circa l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, per i comuni che non computavano a volume i portici privati siti al piano terra degli edifici, è necessario proporre la modifica del comma 3, lettera b), della medesima norma regionale sopra detta. Tutto ciò al fine di evitare che rilevanti volumetrie, non considerate nella redazione delle previsioni dimensionali del P.R.G., vengano computate nel volume esistente negli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti.

Si assumono inoltre le motivazioni della proposta di modifica presentata dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

L'articolo 20-novies (recte:nonies) della proposta di che trattasi comporta l'attribuzione a soggetti diversi dalla Regione, principalmente alle Province, delle funzioni inerenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 157/2011 per i complessi non soggetti ad AIA e delle funzioni relative alla stesura e all'invio del rapporto di valutazione di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 157/2011, connesso alle suddette valutazioni.

L'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 157/2011, lo stesso Ministero dell'ambiente, per gli adempimenti di propria competenza previsti dal medesimo decreto, si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale oltre che del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Le funzioni che verrebbero attribuite alle Province per effetto del richiamato articolo 20-novies del proposta di legge sono caratterizzate da uno spiccato profilo tecnico-scientifico.

Infine, si fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 60/1997 (funzioni dell'ARPAM) e le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), norma, quest'ultima, attraverso la quale il legislatore ha chiaramente enfatizzato l'opportunità di un approccio quanto più scientifico possibile alle tematiche ambientali in senso lato, sottolineano proprio il ruolo delle Agenzie.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a) all'articolo 20 (Modifica alla l.r. 8/2018) è aggiunto il seguente comma:

«1 ter. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018 dopo le parole "i portici pubblici o di uso pubblico" sono aggiunte le seguenti: "i portici privati non computati nelle volumetrie assentite degli edifici".»

b) all'articolo 20-novies (Autorità competente [...] D.P.R. n.157/2011) è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al d.p.r. 157/2011, le autorità competenti, come identificate al precedente comma, si avvalgono del dipartimento provinciale dell'ARPAM".»

Relazione tecnico finanziaria

Sulla Proposta di legge n. 259 – Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018.

Nuova titolazione: Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.

Art. 1 *

(Modifica alla l.r. 13/1990)

La proposta modifica la legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), che in caso di nuove opere consente agli agricoltori di utilizzare anche gli appezzamenti di terreni non contigui per il calcolo dei volumi realizzabili, ed è perfettamente in linea con quanto già previsto in proposito a livello sia statale che regionale. In particolare l'ISTAT, ai fini dei censimenti dell'agricoltura (5° e 6° censimento), definisce l'azienda agricola, forestale e zootecnica come "l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati), sia in forma associata", mentre tra le Regioni con disposizioni analoghe si vedano la Lombardia (articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e il Piemonte (articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56). Si è scelto comunque di limitare la norma allo stretto indispensabile, riferendola alle sole strutture di ricovero degli animali per evitare qualsiasi forma di speculazione edilizia e si applica nelle sole aree montane e svantaggiate, dove si concentrano i problemi di parcellizzazione delle superfici aziendali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1 bis

(Modifiche alla l.r. 15/1990)

L'intervento in esame apporta modifiche alla l.r. 15/1990 al fine di delegare alle province anche il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e delle macchine agricole ed operatrici sulle strade regionali. In seguito al riordino delle funzioni amministrative e all'acquisizione da parte della Regione della proprietà di strade, non essendo espressamente inclusa la tipologia "regionale" nella delega di cui all'art. 1 della l.r. 15/1990, la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni è automaticamente ricaduta, per norma nazionale, sulla Regione. La modifica in esame consente quindi una semplificazione amministrativa e procedurale, con risparmio di costi sia per l'utenza sia per la PA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2*

(Modifiche alla l.r. 34/1992)

L'articolato proposto apporta modifiche agli articoli 4 e 25 della l.r. 34/1992 (Norme in materia di urbanistica, paesaggistica e assetto del suolo). Il menzionato articolo 4, che riprende i contenuti dell'articolo 8, commi terzo, quarto e quinto, della legge regionale 18 giugno 1986, n.14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive), tutt'ora vigente, prevede la possibilità di approvare, anche in variante al piano regolatore generale, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare e i piani di recupero di

iniziativa pubblica di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza includere però gli altri piani attuativi: il piano particolareggiato (d'iniziativa pubblica) e il piano di lottizzazione (d'iniziativa privata). Con la modifica dell'articolo 4 della l.r. 34/1992 si introduce la stessa disposizione anche per questi ultimi piani attuativi. Ciò comporta una notevole semplificazione e abbreviazione dei tempi, di norma notevolmente più lunghi, necessari per l'approvazione di tali strumenti urbanistici attuativi. Infatti i Comuni, cui compete l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e generali, sino ad ora hanno adottato la prassi di dividere il procedimento in due atti deliberativi adottati in sequenza: il primo per l'adozione della variante al PRG e il secondo per l'adozione del piano attuativo. Alla modifica dell'articolo 4 della l.r. 34/1992 consegue necessariamente l'abrogazione dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della l.r. 14/1986, ormai superati. La modifica proposta non confligge con la normativa dello Stato, bensì dà attuazione alla stessa in quanto l'articolo 25 della l. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), consente alle Regioni di emanare norme che prevedano procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali. Infine, nulla viene innovato in merito alla verifica di conformità sui piani regolatori e loro varianti affidata alla competenza delle Province: nel caso di un piano attuativo in variante al PRG, sulla conformità urbanistica della variante continuerà a esprimersi (obbligatoriamente) la Provincia. L'articolo 25 della l.r. 34/1992 definisce il procedimento per la formazione, pubblicazione e approvazione dei Piani territoriali provinciali di coordinamento (PTC). Il comma 5 dell'articolo 25 definisce il procedimento regionale per la verifica di conformità dei PTC e delle loro varianti al Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) e al Piano d'inquadramento territoriale (PIT) prevedendo: a) l'adozione da parte della Giunta regionale dello schema di parere di conformità e il suo invio all'esame della commissione consiliare competente; b) la successiva approvazione da parte della Giunta regionale del parere conformità sul PTC, come eventualmente emendato dalla commissione consiliare ; c) l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale di accertamento della conformità del piano territoriale di coordinamento. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato dalla legge regionale in duecentoquaranta giorni. Inoltre il vigente testo dell'articolo 25 della l.r. 34/1992 fa ancora riferimento alla necessità di un parere del comitato regionale per il territorio (CT R), ormai soppresso, sulla conformità del PTC. Con le proposte modifiche ai commi 6 e 7 del citato articolo 25: a) si semplifica e si abbrevia il procedimento di approvazione dei PTC, riconducendo interamente lo stesso nell'ambito della competenza della Giunta regionale, senza necessità di un ulteriore decreto del Presidente, inoltre, considerata la complessità del procedimento di verifica di conformità dei PTC, i tempi previsti dall'articolo 25 sono diminuiti a centoventi giorni rispetto agli attuali duecentoquaranta; b) si elimina il parere del CRT soppresso ai sensi del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7), prevedendo invece quello della commissione consiliare competente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 bis

(Modifiche alla l.r. 7/1995)

L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 7/1995. La l.r. 7/1995 rientra nell'ambito di applicazione della materia "caccia", di competenza residuale delle Regioni, e della materia di competenza statale esclusiva "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3*

(Modifiche alla l.r. 17/1995)

Le modifiche tendono ad assicurare una migliore gestione della legge, adeguandone il target alle mutate esigenze dell'utenza e delegificando le procedure.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4*

(Modifiche alla l.r. 4/1996)

Il provvedimento riguarda le procedure di nomina delle commissioni per il rilascio delle abilitazioni tecniche all'esercizio delle professioni nei settori del turismo e del tempo libero di:

- maestro di sci;
- guida alpina-maestro di alpinismo;
- aspirante guida;
- accompagnatore di media montagna;
- guida speleologica.

Le modifiche di cui trattasi assegnano la competenza di dette nomine, attualmente effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, al Dirigente della struttura organizzativa competente, al fine di semplificare e snellire i processi decisionali e velocizzare le procedure.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 bis

(Modifica alla l.r. 18/1996)

La modifica all'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) si rende necessaria al fine di trasferire ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n.32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado già attribuite alle Regioni ai sensi del comma 947 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).

Il trasferimento, in ossequio al principio di sussidiarietà, determina una maggiore efficienza ed efficacia della funzione da parte dei Comuni che la esercitano mediante gli ATS.

Le risorse attribuite alla Regione ai sensi della normativa statale richiamata vengono ripartite tra gli enti locali interessati secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

La presente modifica di legge trova copertura per il 2019 negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione al Titolo 2, categoria 0101, capitolo 1201010244 dello stato di previsione delle entrate e alla

Missione 12, Programma 3, capitolo 2120210041 dello stato di previsione della spesa, come sotto riportati già iscritti nel bilancio in vigore.

Titolo/ categoria	N° capitolo	denominazione	2019	2020	2021	Note
2 0101	1201010244	Assegnazione di fondi nazionali per alunni disabili o in situazione di svantaggio	2.395.132,98			stanziamento già iscritto

Missione/ Programma	N° capitolo	denominazione	2019	2020	2021	Note
12 03	2120210041	Spese per alunni disabili o in situazione di svantaggio - trasferimenti a comuni	2.395.132,98			stanziamento già iscritto

Art. 5*

(Modifiche alla l.r. 26/1996)

La modifica, unitamente a quelle inserite nell'articolo 8 e alle abrogazioni di cui alle lettere g), m), n) e o) del comma 2 dell'articolo 22 della pdl, serve a riordinare e semplificare le disposizioni regionali in materia di alienazione dei beni immobili del Servizio sanitario regionale (SSR).

In particolare, l'articolo 28 della l.r. 26/1996, concernente il controllo sugli atti. La modifica introdotta stabilisce che gli atti trasmessi alla Regione per il controllo siano muniti del parere del collegio sindacale; prevede un allungamento di quindici giorni della sospensione dei termini per l'esercizio del controllo; puntualizza le fasi procedurali per l'approvazione degli atti aziendali e delle loro modifiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 bis

(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 60/1997)

La disposizione interviene sulla l.r. 60/1997 modificando il riparto delle competenze in materia di prevenzione e controlli ambientali tra l'ARPAM e il SSR nelle sue articolazioni organizzative regionali. In particolare la funzione di epidemiologia ambientale viene riconosciuta in capo al Dipartimento di prevenzione dell'ASUR invece che all'Arpam.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6*

(Modifiche alla l.r. 45/1998)

Trattasi di proposte di modifica della normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale, volte a semplificare e adeguare il testo della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), ai recenti aggiornamenti della normativa statale apportate con il d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 bis

(Modifica alla l.r. 23/2000)

L'esigenza della modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23, nasce dalla riforma del diritto societario che ha modificato il ruolo del collegio sindacale nell'ambito delle società. L'articolo 2409 bis del Codice civile, così come modificato dal decreto legislativo n. 39 del 2010, ha disposto, in particolare, che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7*

(Modifica alla l.r. 20/2001)

L'articolato propone la modifica degli articoli 4, 16 e 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), attribuendo le funzioni relative alle transazioni ai dirigenti regionali in luogo della Giunta regionale. Tale modifica si rende necessaria in quanto gli atti di transazione attengono alla sfera della discrezionalità gestionale, di competenza del dirigente che è soggetto deputato alla gestione della procedura di adozione dell'atto e conosce tutti gli sviluppi della procedura medesima. La modifica è in linea con le previsioni dello Statuto regionale che all'articolo 28, comma 1, lettera h), attribuisce alla Giunta regionale solo la materia delle liti attive e passive.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 *

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

L'aggiornamento normativo si rende necessario per coordinare le disposizioni regionali in vigore in materia di predisposizione delle proposte di legge completando il recepimento delle disposizioni introdotte dal comma 6 dell'articolo 17 della Legge 196/2009: "6. I disegni di legge di iniziativa regionale (*omissis*) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3".

La Legge regionale 23/2017 "Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa" ha introdotto la Relazione tecnico finanziaria tra la documentazione

obbligatoria per la presentazione delle proposte di legge al Presidente dell'Assemblea legislativa. Anche le proposte di legge di iniziativa della Giunta devono essere corredate da tale relazione (comma 3 – articolo 3 ter della LR 3/2015).

Occorre quindi aggiornare anche la disciplina delle procedure delle leggi di spesa contenuta nell'articolo 8 della LR 31/2001 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione" in base alla quale le proposte di legge che comportano spese a carico del bilancio devono essere corredate da una scheda di analisi economico finanziaria dalla quale risulti la coerenza rispetto al bilancio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9*

(Modifiche alla l.r. 34/2001)

L'articolato proposto detta un termine congruo per i procedimenti relativi alla gestione della l.r. 34/2001 sulla cooperazione sociale coerentemente con quelli previsti dalle altre leggi regionali che regolano il terzo settore e, nel solco della spending review, razionalizza la spesa per la gestione del Comitato istituito dalla legge medesima. In merito alla quantificazione della riduzione degli oneri si rappresenta che nell'esercizio di bilancio 2020 risulta uno stanziamento cautelativo come di seguito specificato:

- Capitolo 2120810018 € 30.000,00 per indennità e rimborsi spese complessivi;
- Capitolo 2120810019 € 3.000,00 per IRAP corrispondente.

Tali importi, al netto di eventuali richieste da parte dei componenti dell'Osservatorio Associazioni di promozione sociale, finora non pervenute per le due annualità 2017-2018, a seguito della modifica normativa costituiscono quindi risparmio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 bis

(Modifiche alla l.r. 12/2003)

L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 12/2003 che rientrano nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attengono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). La normativa statale di riferimento è rappresentata dalla legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare). Le modifiche proposte specificano la tipologia di specie autoctone spontanee oggetto di tutela e si ritiene rientrino nell'ambito dell'esercizio delle competenze legislative della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10*

(Modifica alla l.r. 13/2003)

La modifica serve a ricondurre con certezza l'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti degli enti del SSR relativi al passaggio dei beni immobili di loro proprietà dal patrimonio indisponibile a quello disponibile alla sola e unica correlazione tra l'utilizzo dei medesimi per il perseguimento delle finalità

istituzionali, senza alcun riferimento ad apprezzamenti di altro tipo. In altri termini la Giunta regionale, sulla base della richiesta dell'ente proprietario, valuta se l'immobile è destinato ancora a una funzione sanitaria (come ospedale, poliambulatorio, struttura di assistenza, ecc.) ovvero se, in base alla programmazione regionale riguardante l'edilizia sanitaria, il bene non è più correlabile a tale funzione: in quest'ultimo caso il bene deve essere riclassificato, passando dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ai sensi degli artt. 826 e 828 del codice civile.

I beni in questione, anche nella condizione giuridica di "disponibili", non passano alla Regione ma rimangono di proprietà esclusiva degli enti del SSR, restando quindi ferma la facoltà dei medesimi di dismetterli mediante alienazione (aste pubbliche, ecc.) o valorizzarli in altro modo per fini non sanitari.

Da questo punto di vista, l'intervento normativo non innova particolarmente, tendendo solamente a dare maggiore chiarezza in presenza di un sistema di norme, come l'attuale, sedimentate nel tempo e di difficile interpretazione. La Regione, in sostanza, dà il proprio benestare al fatto che il singolo cespite non è più destinabile a funzioni sanitarie, rimanendo impregiudicate le restanti prerogative degli enti proprietari.

Il potere di indirizzo della Giunta regionale sulla destinazione del ricavato è, altresì, funzionalizzato a fare in modo che i proventi delle eventuali vendite siano destinati esclusivamente a spese di investimento e non a finanziare spese correnti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 15 della l.r. 14/2003)

La disposizione contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale 14/2003 la quale dispone che L'Ufficio di Presidenza, al fine di dotare il Consiglio regionale delle competenze necessarie al più efficace esercizio delle proprie funzioni, istituisce un Comitato scientifico composto da tre esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa, nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione e nei diversi settori di competenza regionale. La suddetta disposizione, al fine di superare le incertezze derivanti dalla tecnica di redazione della norma chiarisce che l'elencazione delle competenze ed esperienze in essa contenute ha un carattere disgiuntivo inclusivo e non cumulativo. Si tratta di un significato originariamente ascrivibile al testo originario a cui si intende vincolare l'amministrazione in quanto una diversa interpretazione renderebbe inattuabile la norma poiché le competenze ed esperienze previste dall'articolo 15 della l.r. 14/2003 non possono cumularsi in un'unica persona che dovrebbe possedere lauree diverse (giurisprudenza per le competenze in discipline giuridiche e tecniche legislative; statistica e sociologia per la parte relativa alla valutazione ex post delle politiche) ed esperienze professionali in settori assai diversificati, che abbracciano tutte le materie di competenza regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 20/2003)

Soppresso

Art. 11 bis

(Modifiche alla l.r. 27/2003)

L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 27/2003 che rientrano nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attengono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). A tal fine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di semplificazione, l'Assemblea legislativa regionale approverà, su proposta della Giunta, un apposito regolamento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Modifica alla l.r. 9/2004)

Soppresso

Art. 12 bis

(Modifica alla l.r. 27/2004)

La modifica introduce una semplificazione delle modalità di rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni in occasione delle consultazioni elettorali regionali. La disposizione rientra nella competenza della Regione in materia di sistema elettorale regionale di cui all'art. 122 della Costituzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio in vigore, nella Missione 1 - programma 7.

Art. 12 ter

(Modifica alla l.r. 3/2005)

Consente, infatti, sino a quando i comuni non stabiliscono l'ubicazione nelle specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, di collocare le sale del commiato anche nelle zone omogenee A, B e C, individuate dagli strumenti urbanistici generali secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 1444/1968.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13*

(Modifiche alla l.r. 6/2005)

L'articolo interviene sulle definizioni e su alcuni articoli della legge forestale regionale per evitare fraintendimenti o contrasti principalmente lessicali con la normativa statale successiva (l. 10/2013 sui parchi verdi urbani e d.lgs. 34/2018 contenente il testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Il comma 4 ripristina un comma abrogato a seguito del ricorso alla Corte costituzionale per illegittimità presentato dal Consiglio dei Ministri contro la Regione, senza attendere la sentenza che si è poi pronunciata favorevolmente nei confronti del legislatore regionale; ciò allo scopo di fornire chiare e semplici indicazioni in ordine all'abbruciamento dei residui vegetali ad agricoltori e selvicoltori, che magari poco conoscono le novità in materia introdotte dal d.lgs. 152/2006.

Il comma 7 chiarisce che all'attuazione delle disposizioni del d.lgs. 34/2018 provvede la Giunta regionale, in modo da fornire ai cittadini strumenti amministrativi più agili a fini di snellimento burocratico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14*

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

Questo articolo risponde a esigenze di chiarezza e semplificazione, apportando al Testo unico del turismo, pur recentemente modificato, gli ulteriori aggiustamenti resisi necessari sia per evitare fraintendimenti rispetto a definizioni contenute anche nella normativa statale sia per esplicitare i collegamenti tra le norme regionali (commi 1 e 2), nonché per agevolare l'accesso all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (commi 3 e 4). In particolare, si prevede l'introduzione di un registro delle strutture extra-alberghiere, al solo fine di rispondere in modo più efficace di quanto non avvenga attualmente all'esigenza di trasparenza relativamente alle attività di carattere ricettivo complementari a quelle di tipo alberghiero tradizionale. La modifica introdotta all'art. 39 è finalizzata a semplificare le prescrizioni riguardanti la certificazione sanitaria per la partecipazione di un soggetto minore ad attività di campeggio. La modifica introdotta all'art. 48 estende il regime di esenzioni dall'obbligo di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche a coloro che svolgono alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15*

(Modifica alla l.r. 32/2008)

La modifica è volta ad aumentare le possibilità di effettiva fruizione dei centri anti violenza delle Marche da parte delle vittime, stabilendo il cofinanziamento degli enti locali alla copertura delle spese di gestione ad una quota percentuale variabile dal 10 al 30. La copertura risulta comunque garantita da risorse statali disponibili per tale finalità a partire dal 2013 (l. 119/2013) e da quelle regionali già stanziare.

Effetti finanziari: la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'intervento risulta già finanziato nel bilancio 2019/2021 a carico della Missione 12, Programma 04, per complessivi €. 850.000,00.

Art. 15 bis

(Modifiche alla l.r. 27/2009)

L'intervento modifica due articoli della l.r. 27/2009; in particolare, viene sostituita la lettera d) del comma 1 dell'art. 48, al fine di inserire anche le società consortili tra i soggetti autorizzati alla istituzione di mercati all'ingrosso e centri agroalimentari; viene altresì emendato l'art. 50, specificando che sono i Comuni e non più la Giunta regionale ad adottare i regolamenti riguardanti i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15 ter

(Modifiche al r.r. 1/2010)

L'intervento novella alcune disposizioni del regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 1, apportando modifiche di carattere organizzativo (ad es. riduzione del numero minimo dei gruppi di GEV operanti presso le province, riduzione della durata massima dei corsi di formazione ed aggiornamento delle GEV) al fine di garantire in ambito regionale un effettivo svolgimento delle funzioni riservate alle guardie ecologiche volontarie.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16*

(Modifiche alla l.r. 21/2011)

Le modifiche introdotte rispondono ad esigenze di semplificazione emerse nel corso dell'attività di gestione delle disposizioni della legge regionale in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura dovute a esigenze di semplificazione anche mediante delegificazione (commi 1 e 4), alcune delle quali rispondenti a precise segnalazioni dei destinatari pervenute tramite lo Sportello Semplificazione (commi 8, 9, 10 e 11), o a chiarire e armonizzare alcune delle definizioni in vigore. In particolare, le modifiche introdotte al comma 3 dell'art. 4 in tema di rapporto di connessione e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 relativamente alla capacità ricettiva delle aziende agricole prescrivono che gli ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) devono essere contigui.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 bis

(Ambito di applicazione della l.r. 22/2011)

L'intervento apporta modifiche alle disposizioni in materia urbanistica contenute nell'art. 11 della l.r. 22/2011. Viene infatti posticipato il termine entro il quale i comuni possono adottare varianti ai PRG finalizzate all'ampliamento di attività produttive in aree contigue a quelle già edificate, specificando che tale possibilità è concessa in favore delle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore di questa legge, superando quindi il disposto dell'attuale art. 2 della l.r. 24/2013 che infatti viene abrogato (cfr. art. 22).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17*

(Modifiche alla l.r. 12/2012)

Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, è stata istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economicità legale.

Con DGR n. 1461 del 22/12/2014 la SUAM è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014. A tal riguardo l'articolo 28 della l.r. 33/2014 ha integrato la l.r. 12/2012 inserendo il comma 1 bis all'articolo 1, da cui si rileva che, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto di beni e servizi in attuazione della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Con Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione la SUAM è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori come centrale di committenza regionale, definendola "Soggetto Aggregatore Servizio Stazione Unica Appaltante Marche".

Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto "Codice", implementato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, si è ridisciplinato l'intero settore dei contratti pubblici. Preso atto delle modifiche intervenute nella normativa statale di riferimento, nonché della necessità di semplificare l'azione amministrativa, dopo un periodo di avvio e sperimentazione iniziato a partire dall'anno 2012, si è riscontrata la necessità di rendere la struttura organizzativa della SUAM più stabile e funzionale in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta per soddisfare il principio di economicità: con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016, in qualità di soggetto aggregatore per l'espletamento delle procedure di gara, la SUAM è stata collocata a livello di macrostruttura dell'organizzazione della Giunta regionale, diventando un contenitore di responsabilità, funzioni e attività volte a garantire e assicurare trasparenza, regolarità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

A tal proposito, al fine di avviare il processo di consolidamento strutturale e funzionale, si rende necessario modificare la legge istitutiva. In sintesi le modifiche proposte sono volte a: - sostituire nel testo tutti i riferimenti al d.lgs.163/2006 con quelli al d.lgs. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, in specie modificando o integrando i valori della soglia comunitaria per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori e la fornitura di beni o servizi; - evidenziare con maggior dettaglio quelli che sono i compiti specifici della SUAM; - precisare le tipologie di soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM; - indicare la percentuale dell'importo dovuto dai richiedenti a base di ogni singola procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi "fino all'uno per cento" e non più nell'uno per cento fisso, che può risultare in molti casi eccessivamente oneroso, rinviando ad un atto di Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità. Si è valutata in particolare la necessità di abbassare il costo in capo agli enti del SSR, rinviandone la disciplina a una deliberazione della Giunta regionale e generando un beneficio che, in termini di semplificazione e trasparenza, permetterà di incassare quote sostenibili da destinare al miglioramento dei servizi a favore degli utenti; - prevedere un'apposita convenzione per regolamentare i rapporti di fornitura.

La Giunta regionale ha assegnato il personale al Servizio SUAM con deliberazione n. 153 del 24/02/2017, confermando la dotazione organica in essere in risposta all'esigenza di non incrementare la relativa spesa. Analizzando il personale attualmente in servizio, si rileva che lo stesso è prevalentemente costituito da personale in utilizzo a tempo determinato attraverso la forma del distacco dalle Aziende sanitarie della Regione e nei suoi confronti si rileva che la SUAM: - può disporre temporaneamente (con possibilità di interruzione su semplice richiesta di rientro da parte dell'interessato); in tale situazione non è possibile strutturare l'attività, considerando l'impossibilità di prolungare l'orario di lavoro con lo straordinario, non si può fare formazione, consentendo al personale di partecipare a corsi di formazione fuori sede, non essendo utilizzabile lo strumento del rimborso per missione/trasferta e non si può riconoscere avanzamenti di livello o P.O. o P.F. né forme incentivanti per il lavoro svolto (es. incentivi di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, indennità, ecc.), in quanto il suddetto personale non è dipendente dalla Regione.

I suddetti elementi costituiscono una notevole disparità di trattamento, sia di natura giuridica che economica, in capo a soggetti che svolgono le medesime attività, ma dipendono da datori di lavoro contrattualmente differenti.

La riorganizzazione della Suam ha in particolare determinato l'abrogazione della precedente disposizione in base alla quale il funzionamento della Suam veniva garantito, per le funzioni in convenzione, anche da personale distaccato dagli enti convenzionati. Il venir meno di tale personale non sostituito speditamente da

altro personale adeguatamente formato potrebbe compromettere la funzionalità della stazione di committenza. Il comma 11 individua, pertanto, le specifiche professionalità necessarie a garantire il pieno funzionamento della Suam in seguito alla sua riorganizzazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 165/2001. La norma appare quindi rientrare nella materia di competenza residuale organizzazione degli uffici regionali in quanto, come chiarito anche dalla sentenza della corte costituzionale (sentenza n 388/2004 in materia di ricollocamento del personale in disponibilità) la normativa statale si limita a prevedere che le assunzioni possano avvenire con procedura concorsuale solo dopo avere verificato che l'impossibilità di avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni essendo le Regioni "libere di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi (non solo l'area e il livello, ma anche le funzioni e le specifiche idoneità richieste) nonché la sede di destinazione".

Pertanto allo scopo di eliminare l'utilizzo del personale in distacco, perché questo crea discontinuità, il comma 11 prevede quindi l'attivazione di procedura di mobilità per dotare la struttura di personale idoneo in possesso delle capacità professionali richieste per il particolare settore.

La relativa spesa trova copertura nel bilancio vigente a carico della Missione 1 Programma 03.

CAPITOLI		Spesa 2019	disponibilità 2019	Spesa 2020	disponibilità 2020	Spesa 2021	disponibilità 2021
2010310052	Stipendio tabellare	364.519,02	4.833.511,76	364.519,02	4.894.264,93	364.519,02	4.894.264,93
2010310051	Spese contributi oneri	103.974,96	1.352.436,46	103.974,96	1.369.765,62	103.974,96	1.369.765,62
2010310050	Spese per pagamento IRAP	30.984,12	378.264,99	30.984,12	383.429,01	30.984,12	383.429,01

Infine, si evidenzia che l'attività svolta dalla SUAM è stata finora remunerata con la formula del distacco del personale dell'ente per il quale la SUAM ha effettuato le prestazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Ora, con i commi 5 e 8 di questo articolo si modifica la quantificazione della quota spettante alla SUAM per l'attività svolta, prevedendone un tetto massimo, non più pari, ma fino all'1% dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale. Tale entrata, al momento non quantificabile, verrà recepita contabilmente a carico del Titolo 3 Tipologia 5 in relazione all'effettivo andamento gestionale. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni con questo articolo viene introdotta la disposizione finanziaria alla l.r. 12/2012; tale disposizione recepisce le risultanze contabili a legislazione vigente, come di seguito riepilogate:

dati BILANCIO di PREVISIONE 2019/2021					
		2019	2020	2021	
	Titolo 3 Tipologia 01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	regione
	Titolo 3 Tipologia 05	320.000,00	320.000,00	320.000,00	regione
		520.000,00	520.000,00	520.000,00	
	Missione 1 / Programma 3	665.000,00	665.000,00	665.000,00	regione
		dati BILANCIO di PREVISIONE 2019/2021	dati BILANCIO di PREVISIONE 2019/2021	dati BILANCIO di PREVISIONE 2019/2021	
		entrata 2019	entrata 2020	entrata 2021	
1301020013	ENTRATE DAGLI ENTI DEL SSR A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUI COSTI DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI DEGLI ENTI DEL SSR EX ART. 5, COMMA 1 LR 12/2012 - **CFR 10301138 - CNI/13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 3 Tipologia 01
1301020040	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SSR PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C.5 D.Lgs. n.50/16 - CNI/18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 3 Tipologia 01
1305020086	Entrate da Amministrazioni locali convenzionate per rimborso spese pubblicità delle gare - CNI/18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Titolo 3 Tipologia 05
1305990036	Entrate da SSR per rimborso spese pubblicità delle gare - CNI/18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 3 Tipologia 05
	Risorse regionali vincolate	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
1305990034	Rimborso delle spese di pubblicità legale delle gare SUAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 3 Tipologia 05
	Risorse regionali	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
		Spesa 2019	Spesa 2020	Spesa 2021	
2010310024	SPESA L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI DEGLI ENTI DEL SSR EX ART. 5, COMMA 1 LR 12/2012 - **CFR 30102049 - CNI/13	-	-		Missione 1 / Programma 3
2010320012	SPESA PER SVILUPPO PIATTAFORMA TELEMATICA SUAM - **CFR 1301020013 - CNI/18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Missione 1 / Programma 3
2010310067	COMPENSI INCENTIVI ART.113 D.LGS. N.50/2016 PER FASE AFFIDAMENTO DELLE GARE SOGGETTO AGGREGATORE - CNI/18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Missione 1 / Programma 3
2010310068	Spese per la piattaforma telematica - assistenza all'utente e formazione. CNI/18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Missione 1 / Programma 3
2010310065	Spese per la pubblicità gare anticipate dalla SUAM su delega degli enti SSR o altri enti - CNI/18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Missione 1 / Programma 3
	Risorse regionali vincolate	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
2010310074	Spese correnti per la piattaforma telematica - assistenza all'utente e formazione. Fondi regionali. CNI/18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Missione 1 / Programma 3
2010310075	Spese correnti per la piattaforma telematica - Gestione e manutenzione applicazioni. Fondi regionali - CNI/18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Missione 1 / Programma 3
2010310064	Spese per la pubblicità gare SUAM - CNI/18	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Missione 1 / Programma 3
2010320013	Piattaforma telematica - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Fondi Regionali - CNI/18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Missione 1 / Programma 3
	Risorse regionali	665.000,00	665.000,00	665.000,00	

Art. 17 bis
(Modifiche alla l.r. 41/2012)

L'intervento adegua la normativa regionale (adottata in conformità alla legge 441/82) in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. La disposizione appare in linea con i principi dell'art. 47 del decreto n. 33/2013 che attribuisce all'ANAC la funzione di irrogare le sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione, da parte degli organi politici, delle informazioni e dei dati elencati appare altresì conforme alle linee guida dell'ANAC (punto 4 della delibera n. 241/2017) che dettano tempi limitati di pubblicazione

sui siti web istituzionali delle dichiarazioni e dei dati, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, trasmessi dagli organi politici.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18 *

(Modifica alla l.r. 32/2014)

La modifica si rende necessaria a seguito dell'introduzione, attraverso il d.lgs. 117/2017 di riforma del terzo settore, della modalità di coprogettazione quale strumento generalista, precedentemente limitato esclusivamente alle sole iniziative innovative o sperimentali. In considerazione della complessità dello strumento e in particolare della necessità di una governance pubblica forte e autorevole, si ritiene opportuno riservarla a servizi e interventi complessi, volti a superare la dicotomia gestionale pubblico/privato che viene a costituirsi nei classici sistemi della gestione diretta, dell'appalto e della concessione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18 bis

(Modifica alla l.r. 3/2015)

La disposizione introduce un ulteriore mandato informativo alla Giunta regionale in ordine alle azioni di semplificazione svolte in attuazione della legge regionale 3/2015. La norma rientra pertanto nella competenza residuale della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19*

(Modifiche alla l.r. 4/2015)

La proposta modifica la normativa sul servizio farmaceutico regionale (legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4) nella parte concernente in particolare i dispensari stagionali, razionalizzandone la presenza sul territorio ai fini di una migliore gestione delle risorse e semplificando gli adempimenti a carico dei gestori circa i periodi e gli orari di apertura, che si risolvono in comunicazioni demandate contemporaneamente ai Comuni. Con l'occasione viene corretta una errata indicazione della norma finanziaria che attribuisce il sostenimento dei costi per la costituzione della commissione di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche alla Regione, mentre la competenza è dell'ARS ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della stessa l.r. 4/2015.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 bis

(Modifiche alla l.r. 17/2015)

L'intervento apporta modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17.

Comma 1: la normativa statale di riferimento è costituita dal comma 2 ter dell'art. 34 del DPR 380/2001 che ha enunciato il concetto delle cd tolleranze costruttive (scostamenti lievi rispetto alle misure progettuali cioè entro il limite del 2 %), introdotto con l'art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106.

La disposizione in esame è diretta a specificare che il citato comma 2ter si applica anche per le tolleranze realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n 106/2011 ma accertate oggi, nel rispetto del principio "tempus regit actum" nonché del criterio di ragionevolezza. Non esistendo più attualmente nell'ordinamento giuridico l'ipotesi sanzionatoria in esame (prima rientrante nei commi 1 e 2 dell'art. 34 citato) è ragionevole ritenere che la previsione del comma 2 ter sia applicabile anche in caso di accertamento relativo a violazioni eseguite prima del 2011.

La ratio di tale modifica è quella di rispondere ad esigenze di certezza della normativa applicabile al caso di specie manifestate dagli uffici tecnici di alcuni comuni marchigiani, al fine di risolvere le problematiche riscontrabili nella gestione delle c.d. "lievi difformità edilizie" con risvolti positivi sia per il cittadino che per le amministrazioni coinvolte.

Commi 2 e 3: vengono introdotte altre due fattispecie di tolleranze accomunate dal fatto che il comune ha considerato nel passato "tollerabili" delle parziali difformità dell'intervento realizzato rispetto al progetto autorizzato con titolo abilitativo edilizio (difformità tollerate in sede di agibilità e difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio), assumendo provvedimenti favorevoli agli interessati e non è intervenuto per un significativo lasso di tempo in via di autotutela. In presenza di queste circostanze il legislatore regionale ritiene ormai prevalente, sulla esigenza di rimozione di dette difformità, la necessità di assicurare la certezza delle posizioni giuridiche e la tutela dell'affidamento dei privati, anche in coerenza al disposto dell'art. 21-nonies della legge n 241/1990.

Si evidenzia che le disposizioni in esame sono state mutate dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n 23 (art. 19 bis), adattandole alle peculiarità della legislazione regionale. Si precisa infine che una disposizione analoga è già presente nell'ordinamento giuridico regionale ma è riferita solo ai comuni del cratere sismico (art.3 della l.r. 2 agosto 2017, n 25).

Art. 17 (Agibilità ed agibilità parziale).

I commi 1 e 2 sono diretti ad adeguare il vigente art. 17 alla nuova normativa statale vigente (art. 24 del DPR n 380/2001 novellato dal d.lgs n 222/2001).

Il comma 3 è diretto a disciplinare la Segnalazione certificata di agibilità (SCA) nelle ipotesi in cui un immobile, quasi sempre perché realizzato in tempi non molto recenti, sia sprovvisto di agibilità. Anche in questo caso la disciplina è stata mutuata dall'art. 23 della l.r. 30 luglio 2015, n 13 (Semplificazione della disciplina edilizia) della regione Emilia Romagna.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 ter

(Modifica alla l.r. 3/2017)

L'articolo modifica l'articolo 16 della l.r. 3/2017 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, prorogando al 31 dicembre 2021 i termini per l'adeguamento, da parte degli esercenti, alle disposizioni riguardanti i luoghi di installazione degli apparecchi e congegni per il gioco. Differisce, inoltre, al 31 dicembre 2021 l'adozione, da parte della Giunta regionale, della disciplina relativa alle modalità per l'attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti e del personale impiegato nelle sale in questione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20*

(Modifica alla l.r. 8/2018)

L'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo - RET - in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), introduce dei correttivi finalizzati a garantire che con l'entrata in vigore delle 42 nuove definizioni uniformi non vengano modificati gli aspetti dimensionali dei piani regolatori vigenti, elaborati secondo le definizioni contenute nel regolamento edilizio tipo della Regione del 1989.

In particolare, nel caso di nuove costruzioni, tali correttivi consentono ad esempio, di poter continuare a realizzare gli interrati, i seminterrati al 50%, i sottotetti con altezza inferiore a ml.1,80 senza che questi riducano la potenzialità edificatoria dei lotti interessati (nella nuova definizione del RET nazionale, nel volume si conteggiano anche gli interrati e i seminterrati, già esclusi dal calcolo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento edilizio regionale del 1989). Le attuali disposizioni regionali limitano l'applicazione di tali correttivi alle sole nuove costruzioni, senza ricomprendere gli interventi di ristrutturazione, con ciò determinando potenzialmente una situazione di anomalia per cui, nel caso delle ristrutturazioni edilizie, gli interrati, i seminterrati, i sottotetti con altezza inferiore a ml. 1,80, ecc. rientrerebbero nel conteggio del volume totale realizzabile, riducendo così in maniera rilevante la potenzialità edificatoria che è invece prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e generando una situazione in contrasto con il principio generale dell'intesa siglata nell'ottobre 2016, secondo cui, a regime e fino all'approvazione dei nuovi PRG, gli aspetti dimensionali dei piani urbanistici vigenti non devono essere modificati. Per tali motivi si propone di modificare la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge citata, inserendo, dopo le parole "nuove costruzioni", le parole "e ristrutturazioni".

Il comma 2 introduce ulteriori modifiche alla disciplina transitoria di cui all'art. 2 della l.r. 2/2018.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 bis

(Modifica alla l.r. 25/2018)

La modifica integra la composizione dell'Osservatorio Impresa 4.0, istituito con funzioni di supporto alla Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti dalla l.r. 25/2018; in particolare, si prevede l'inserimento di un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, secondo una indicazione pervenuta dalle amministrazioni centrali in sede di verifica di legittimità costituzionale del testo di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 ter

(Modifica alla l.r. 29/2018)

La modifica integra la disposizione finanziaria della legge regionale rendendo la stessa legge continuativa e ricorrente, in coerenza con l'art. 38 del decreto legislativo 118/2011 e con i principi generali in materia di sistema contabile dello Stato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 quater
(Modifica alla l.r. 34/2018)

La legge tratta di servizi alla persona e alla comunità; in particolare dell'attuazione della legge 5/2/1992, n. 104 attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle concessioni demaniali. Le attività relative a tali competenze sono rappresentate dalla struttura regionale del "Servizio Politiche sociali e sport" la cui declaratoria, tra le altre, recita:/materie riservate al dirigente del Servizio: omissis/

"Attività di sostegno alla rete regionale delle strutture e dei servizi dedicati alla disabilità - Attività di monitoraggio del sistema della disabilità - Erogazione contributi e concessione finanziamenti per supporto alla disabilità". Per gli aspetti di carattere fisico il territorio di cui si tratta (demanio marittimo) è normato, in modo integrato e per aspetti specifici, dalle NTA del Piano di gestione integrata delle aree costiere, in cui, ovviamente, all'art. 17 viene ripreso il solo principio generale relativo all'accessibilità degli stabilimenti balneari.

In sintesi, si ritiene che le incombenze procedurali, di cui alla norma in oggetto (L.R. 34/2018), debbano essere attribuite, per competenza al Servizio Politiche sociali e sport che, come definito dalla DGR n. 31 del 25/01/2017, ha nelle sue competenze il monitoraggio del sistema disabilità e relative concessioni di finanziamenti a supporto. Da ultimo e qualora lo si ritenga opportuno, in fase di organizzazione delle attività operative di attuazione della L.R. 34/2018, la struttura indicata all'art. 4 - nel frattempo denominata "P.F. Tutela delle acque, difesa del suolo e della costa" - potrà rendersi disponibile per mettere a disposizione dati di sua competenza, utili alle attività di cui sopra.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 quinquies
(Modifica alla l.r. 51/2018)

La disposizione aggiorna la tabella C della legge regionale di stabilità 2019/2021.

Le modifiche introdotte attengono a diverse fattispecie: le lettere a), b) ed c) provvedono a modificare la descrizione dell'intervento per chiarirne le modalità applicative; la lettera d) rimodula l'autorizzazione di spesa per fronteggiare necessità urgenti; le lettere e) ed f) modificano gli stanziamenti per rettificare l'errore materiale relativo agli importi indicati nella l.r. 51/2018 e nel contempo rimodulare l'autorizzazione precedente per fronteggiare necessità urgenti; la lettera g) modifica e rimodula l'autorizzazione precedente; la lettera h) inserisce un intervento correlato alla modifica della tab. A di cui all'articolo 20 sexies, comma 3.

Il comma 4 modifica la tabella E della legge regionale di stabilità 2019/2021 per aggiornare l'autorizzazione del cofinanziamento POR- FSE per l'annualità 2021.

Invarianza: gli effetti delle modifiche sono già ricompresi negli attuali stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021.

Art. 20 sexies
(Modifica alla l.r. 52/2018)

La modifica allinea il Piano di investimenti finanziato con il ricorso al debito - allegato a) della Nota Integrativa - con gli interventi urgenti in materia di miglioramento sismico e di viabilità già oggetto di modifica della tabella C. La copertura è garantita dalla contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti dei capitoli già iscritti in bilancio di previsione a carico dei capitoli rispettivamente 2080120031 e 2100520086 che presentano la necessaria disponibilità.

La rimodulazione nel piano di investimenti si configura come una variazione compensativa nelle 3 annualità del bilancio; di seguito il dettaglio

MISSIONE	PROGRAMMA	Capitolo	FINALITA'	IMPORTO 2019 ATTUALE	VARIAZIONE 2019	IMPORTO EMENDATO	IMPORTO 2020 ATTUALE	VARIAZIONE 2020	IMPORTO EMENDATO	IMPORTO 2021 ATTUALE	VARIAZIONE 2021	IMPORTO EMENDATO	VERIFICA DISPONIBILITA' AL 25/2/2019
08	001	2080120031	PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI REGIONALI - Fabbricati ad uso strumentale - DPCM 3274/03 E LEGGE 39/09				3.000.000,00	-808.659,63	2.191.340,37	3.199.532,84	-808.659,62	2.390.873,22	STANZIAMENTI 2020 / 2021 INTERAMENTE DISPONIBILI
08	001	2080120039	PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO - Aziende sanitarie locali					808.659,63	808.659,63		808.659,62	808.659,62	
10	05	2100520086	Trasferimenti ad ANAS per la manutenzione straordinaria della strade - P.I. 2019-2021 - CNI/19	12.000.000,00	-800.000,00	11.200.000,00	7.745.293,79	-300.000,00	7.445.293,79	4.895.293,79		4.895.293,79	STANZIAMENTI 2019 / 2020 INTERAMENTE DISPONIBILI
10	05	2100520103	Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere stradali. P.I. 2019-2021 - CNI/19		800.000,00	800.000,00		150.000,00	150.000,00			0,00	
10	05	2100520104	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di incroci stradali - P.I. 2019-2021 - CNI/19					150.000,00	150.000,00				

Conseguentemente si modifica il Piano di investimenti Allegato a) alla nota integrativa (allegato 12)

MISSIONE	PROGRAMMA	Capitolo	FINALITA'	2019	2020	2021
08	01	2080120031	PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI REGIONALI - Fabbricati ad uso strumentale - DPCM 3274/03 E LEGGE 39/09		2.191.340,37	2.390.873,22
08	01	2080120039	PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO - Aziende sanitarie locali		808.659,63	808.659,62
10	05	2100520086	Trasferimenti ad ANAS per la manutenzione straordinaria della strade - P.I. 2019-2021 - CNI/19	11.200.000,00	7.445.293,79	4.895.293,79
10	05	2100520103	Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere stradali. P.I. 2019-2021 - CNI/19	800.000,00	150.000,00	
10	05	2100520104	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di incroci stradali - P.I. 2019-2021 - CNI/19		150.000,00	

Art. 20 septies

(Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale)

L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Si limita, infatti, a prevedere la possibilità, per gli enti del Servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 octies

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

L'articolo prevede ad eliminare l'obbligo di presentazione del certificato medico in caso di assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia. Su tale materia hanno già approvato analoghi interventi legislativi altre Regioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 novies

(Autorità competente per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del d.p.r. 157/2011)

Il Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/01/2006 istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti a livello comunitario detto

“PRTR europeo”. Scopo di tale registro è la facilitazione della partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, nonché contribuire alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Il registro contiene dati relativi alle emissioni di sostanze inquinanti, trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue ed emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse. I gestori delle installazioni industriali che svolgono le attività individuate dal regolamento comunicano i dati alle autorità competenti. Gli stati membri comunicano i dati alla Commissione, che li mette a disposizione del pubblico su internet.

Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 anche con riferimento all’individuazione delle autorità competenti.

L’art. 3, comma 2, del D.P.R. 157/2011 individua le autorità competenti alla valutazione dei dati forniti dai gestori dei complessi industriali distinguendo tra i complessi che svolgono almeno una delle attività previste dall’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e tutti gli altri complessi industriali non soggetti ad AIA, comunque obbligati alla presentazione dei dati perché esercitano attività previste dall’allegato I al Regolamento (CE) n. 166/2006. In entrambi i casi lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. l’autorità competente alla valutazione dei dati è l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Tuttavia, l’art. 3, comma 2, lett. b), del D.P.R. 157/2011 stabilisce la possibilità di una diversa indicazione della Regione circa l’autorità competente alla valutazione dei dati forniti dai gestori di complessi non soggetti ad AIA. Tale indicazione deve però essere notificata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (per completezza di informazione si sottolinea che la norma statale dava un termine di 3 mesi).

L’articolo prevede che la valutazione dei dati forniti dai gestori delle installazioni non soggette ad AIA, comunque tenuti alla dichiarazione dei dati, sia effettuata dalle medesime autorità competenti al rilascio dei provvedimenti, anche eventualmente non espressi, che ne autorizzano l’esercizio.

La motivazione di tale scelta è intuitiva. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio sono a conoscenza del numero dei complessi industriali presenti nel loro territorio, ed avendo svolto l’istruttoria e rilasciato le autorizzazioni ambientali possono facilmente e compiutamente procedere alla comparazione e valutazione dei dati inseriti dai gestori.

Le autorità competenti, dovranno poi trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un rapporto di valutazione.

Il presente articolo consentirà quindi di allineare in capo ad un’unica autorità, in maniera maggiormente funzionale e razionale, la competenza al rilascio e controllo dell’autorizzazione (AUA, autorizzazione unica in materia di rifiuti, ...) e quella relativa alla verifica della qualità dei dati oggetto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 decies

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

Comma 1: Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del D.Lgs. n. 118/2011 è necessario procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio a seguito della specifica istruttoria svolta dalla struttura regionale competente per materia. In particolare ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015 per

il trasferimento delle funzioni provinciali, la Regione Marche è subentrata alla Provincia di Pesaro Urbino in un contenzioso concernente la determinazione dell'indennità di esproprio al fine di realizzare una rotatoria. Per tale causa la Corte di Appello di Ancona ha condannato la Provincia al pagamento in favore della persona fisica espropriata della somma di euro di €. 100.668,23 a cui si aggiungono gli interessi per complessivi €. 122.093,18. La Struttura competente ha in ogni caso segnalato l'interesse a impugnare la sentenza della Corte.

Effetti finanziari: la copertura dell'onere autorizzato è garantita dallo stanziamento del capitolo 2100510041 che presenta la necessaria disponibilità.

Comma 3: con riferimento alla lettera a), con D.G.R. 746 del 14/09/2015 la Giunta Regionale approvava lo schema di convenzione, riportato all'allegato A della stessa, da sottoscrivere tra vari soggetti, tra cui la Regione Marche e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Marche (ARPAM), per l'installazione e il funzionamento di una cabina di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente, da collocare nell'area industriale di Bellocchi, in conformità a quanto disposto con decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 31/VAA del 30/04/2015. La D.G.R. autorizzava il Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali a sottoscrivere la convenzione nonché all'adozione degli atti amministrativi conseguenti. Con la suddetta convenzione, la Regione Marche si impegnava al pagamento degli oneri finanziari per i campionamenti previsti all'art. 6 da parte di ARPAM per un importo lordo onnicomprensivo di € 15.000,00, tuttavia, prima della stipula della suddetta convenzione, per errore materiale, non risulta siano stati adottati gli atti amministrativi conseguenti.

Con riferimento alla lettera b), la fattura N. 6/200 del 29/06/2017 emessa dall'ARPAM per l'attività di verifica di conformità degli impianti elettrici degli edifici regionali non è stata pagata nei termini a causa di una redistribuzione delle competenze tra le strutture regionali a seguito di una riorganizzazione delle stesse.

Effetti finanziari

La copertura dell'onere autorizzato è garantita dagli stanziamenti del capitolo 2090210039 (per il debito riconosciuto alla lettera a) e del capitolo 2011010098 (per il debito riconosciuto alla lettera b). Entrambi presentano le necessarie disponibilità.

Art. 21

(Invarianza finanziaria)

Soppresso

Art. 22

(Modifiche e abrogazioni)

** Per gli articoli contrassegnati con l'asterisco le note informative sono tratte dalla relazione illustrativa allegata alla proposta di legge presentata dalla Giunta regionale.*

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA della pdl 259/2018, Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale, nel testo licenziato dalla Prima Commissione Assembleare

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
<p>1 Modifica alla l.r. 13/1990 (Norme edilizie per il territorio agricolo)</p>	<p><i>L'intervento modifica l'art. 2 della l.r. 13/1990, relativa alla disciplina edilizia da applicare in territorio agricolo, permettendo agli agricoltori di utilizzare per il calcolo dei volumi edificabili anche i terreni non contigui. La modifica quindi attiene alla materia "governo del territorio", riservata alla potestà legislativa concorrente (art. 117, comma terzo Costituzione) ed in parte anche alla materia "agricoltura" di competenza residuale delle Regioni (art. 117 comma quarto Cost). Le modifiche introdotte non sembrano presentare elementi di contrasto con la disciplina statale in materia e i relativi principi enunciati dalla Corte Costituzionale. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.</i></p>	<p><i>L'articolo modifica la legge regionale 8 marzo 1990, n. 13.</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di modifica della l.r. 13/1990.</i></p>
<p>1 bis Modifiche alla l.r. 15/1990 (Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla</p>	<p><i>L'intervento in esame apporta modifiche alla l.r. 15/1990 al fine di delegare alle province anche il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e delle macchine agricole ed operatrici sulle strade regionali. In seguito al riordino delle funzioni amministrative e all'acquisizione da parte della Regione della proprietà di strade, non essendo espressamente inclusa la tipologia "regionale" nella delega di cui all'art. 1 della l.r. 15/1990, la competenza al rilascio delle relative</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica la l.r. 12 marzo 1990, n. 15</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 15/1990.</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
Regione dall'art. 1 della legge 10.02.1982 n 38 delega alle province)	<i>autorizzazioni è automaticamente ricaduta, per norma nazionale, sulla Regione. La modifica in esame consente quindi una semplificazione amministrativa e procedurale, con risparmio di costi sia per l'utenza sia per la PA. La normativa nazionale di riferimento è il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo Codice della strada". La modifica in esame appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>				
* 2 Modifiche alla l.r. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e assetto del territorio)	<i>L'intervento modifica gli articoli 4 e 25 della l.r. 34/1992. La materia interessata è quindi il "governo del territorio " (art. 117, comma terzo, della Costituzione). Le modifiche apportate, rispondenti ad esigenze di effettiva semplificazione dei procedimenti di approvazione di piani urbanistici attuativi (art. 4) e del PTC (art. 25), appaiono conformi alla normativa statale di riferimento e relativa giurisprudenza costituzionale (per art. 4 cf. art. 25 della legge 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).</i>				
2 bis Modifiche alla l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	<i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 7/1995. La l.r. 7/1995 rientra nell'ambito di applicazione della materia "caccia", di competenza residuale delle Regioni, e della materia di competenza statale esclusiva "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. La disciplina statale di riferimento è la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La materia è disciplinata anche dai principi generali di diritto europeo relativi alla tutela dell'ambiente. Le modifiche introdotte dall'articolo non sembrano presentare elementi di contrarietà con la disciplina statale e con i relativi principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. L'intervento non sembra presentare elementi di contrarietà con l'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 7/1995</i>		<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 7/1995</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
<p>3 Modifiche alla l.r. 17/1995 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi)</p>	<p><i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 17/1995 rientra nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni. Le modifiche introdotte riguardano aspetti di carattere procedurale relativi alle modalità di accertamento e liquidazione dei danni causati da animali selvatici al patrimonio zootecnico. L'intervento appare compatibile con l'art. 117 della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 17/1995</i></p>		<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 17/1995</i></p>
<p>4 Modifiche alla l.r. 4/1996 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero)</p>	<p><i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 4/1996 rientra nell'ambito della materia "turismo", di competenza residuale delle Regioni, e della materia "professioni", di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Rientra altresì nella materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e). Si rileva che la "definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno" è materia di competenza esclusiva dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Le modifiche proposte appaiono rientrare nella competenza residuale della Regione, in quanto attengono alle procedure per il rilascio delle abilitazioni tecniche riguardanti le professioni prese in esame dalla l.r. 4/1996. L'intervento non sembra presentare elementi di contrarietà con l'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 4/1996</i></p>		<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 4/1996</i></p>
<p>4 bis Modifica della l.r. 18/1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)</p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Esso si è reso opportuno a seguito della l. 56/2014, che ha disposto il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province e il trasferimento delle stesse alla Regione. Tra le medesime funzioni sono comprese quelle concernenti l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. Tali funzioni sono state gestite in via transitoria dalla Regione, in attesa di</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare, con l'articolo 5, che assegna alla Regione il compito di assumere</i></p>	<p><i>L'intervento modifica l'articolo 14 della l.r. 18/1996 ed incide sulla l.r. 32/2014 recante "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia".</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p>avviare una programmazione organica e omogenea sul territorio regionale.</p> <p>L'intervento riguarda anche le risorse assegnate dallo Stato con le leggi di bilancio per l'esercizio delle stesse funzioni.</p> <p>La materia oggetto dell'intervento è quella relativa ai servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</p>	<p>iniziative volte alla tutela delle persone disabili.</p>			
<p>5 Modifica alla l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale)</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Modifica, in particolare, l'articolo 28 della l.r. 26/1996, concernente il controllo sugli atti. La modifica introdotta stabilisce che gli atti trasmessi alla Regione per il controllo siano muniti del parere del collegio sindacale; prevede un allungamento di quindici giorni della sospensione dei termini per l'esercizio del controllo; puntualizza le fasi procedurali per l'approvazione degli atti aziendali e delle loro modifiche.</p> <p>L'intervento rientra nell'ambito della materia "tutela della salute" di competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La normativa nazionale di riferimento è costituita dal d.lgs. 502/1992 che, agli articoli 2 e 8, affida alla Regione il compito di disciplinare le modalità di vigilanza e controllo delle aziende sanitarie. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</p>	<p>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>	<p>L'intervento modifica l'articolo 28 della l.r. 26/1996.</p>		<p>Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.</p>
<p>5 bis Modifiche all'Allegato 1 alla l.r. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle</p>	<p>La disposizione interviene sulla l.r. 60/1997 modificando il riparto delle competenze in materia di prevenzione e controlli ambientali tra l'ARPAM e il SSR nelle sue articolazioni organizzative regionali. In particolare la funzione di epidemiologia ambientale viene riconosciuta in capo al Dipartimento di prevenzione dell'ASUR invece che all'ARPAM.</p> <p>Le modifiche rientrano nella materia "tutela dell'ambiente" (art.</p>	<p>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.</p>	<p>Le modifiche proposte incidono, oltre che sulla l.r. 60/1997, anche sulla seguente disciplina regionale: - art. 1 della l.r. 10 aprile 2012, n.6 "Osservatorio</p>	<p>---</p>	<p>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 60/1997.</p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
Marche – ARPAM)	<p>117, comma secondo, lett.s), della Costituzione) e nella materia "tutela della salute" (art. 117, comma terzo, della Costituzione).</p> <p>Le modifiche appaiono in linea con la normativa statale di riferimento (DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" e DPCM 12 gennaio 2017: (Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 502 - Allegato 1)". L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</p>		<p><i>Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia", che affida all'Osservatorio, istituito presso l'ARS, compiti di coordinamento delle attività di rilevazione epidemiologica svolte dagli enti del SSR;</i></p> <p>- DGR 14 aprile 2014, n. 447, emanata ai sensi dell'art.1, comma 2, della l.r. 6/2012, che declina le modalità di organizzazione della Rete Epidemiologica delle Marche e definisce le funzioni di epidemiologia assicurate dai Dipartimenti di prevenzione dell'ASUR, come previsto dalla DGR 16 settembre 2013, n. 1287";</p> <p>- l.r. 15 gennaio 2015, n.1 contenente modifiche alla l.r. 26 marzo 2012, n. 3: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA)" la quale all'art. 6, comma 1, prevede il supporto da parte dei dipartimenti di prevenzione alla autorità competente per lo svolgimento delle</p>		

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
			<i>attività tecnico-scientifiche relative alle procedure di VIA sotto il profilo della tutela della salute della popolazione.</i>		
* 6 Modifiche alla l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale)	<i>Trattasi di proposte di modifica della normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale, volte a semplificare e adeguare il testo della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), ai recenti aggiornamenti della normativa statale apportate con il d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017.</i>				
6 bis Modifica della l.r. 23/2000 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali)	<i>La modifica aggiorna le disposizioni regionali in materia di incompatibilità alla normativa nazionale. Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'art. 3 della l. 165/2004 che detta disposizioni di principio in materia di incompatibilità e dall'art. 2409 bis del C.C., così come modificato dal d.lgs. 39/2010, che stabilisce, in particolare, che lo Statuto delle società, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. La modifica appare compatibile con i principi derivanti dall'art. 122, primo comma, della Costituzione, che dispone che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità ed incompatibilità degli organi regionali sono rimessi alla legge regionale nei limiti del rispetto dei principi fondamentali posti con legge dello Stato. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale (art. 6, comma 2)</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 23/2000</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 23/2000</i>
* 7 Modifica alla l.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della	<i>L'articolato propone la modifica degli articoli 4, 16 e 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), attribuendo le funzioni relative alle transazioni ai dirigenti regionali in luogo della Giunta regionale. Tale modifica si rende necessaria in quanto gli atti di transazione attengono alla sfera della discrezionalità gestionale,</i>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
Regione)	<i>di competenza del dirigente che è soggetto deputato alla gestione della procedura di adozione dell'atto e conosce tutti gli sviluppi della procedura medesima. La modifica è in linea con le previsioni dello Statuto regionale che all'articolo 28, comma 1, lettera h), attribuisce alla Giunta regionale solo la materia delle liti attive e passive.</i>				
8 Modifiche alla l.r. 31/2001 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione)	<i>L'aggiornamento normativo si rende necessario per coordinare le disposizioni regionali in vigore in materia di predisposizione delle proposte di legge completando il recepimento delle disposizioni introdotte dal comma 6 dell'articolo 17 della Legge 196/2009. La modifica pertanto aggiorna la disciplina delle procedure delle leggi di spesa contenuta nell'articolo 8 della LR 31/2001 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione" in base alla quale le proposte di legge che comportano spese a carico del bilancio devono essere corredate da una scheda di analisi economico finanziaria dalla quale risulti la coerenza rispetto al bilancio. La relazione tecnico finanziaria rappresenta, di fatto, l'evoluzione della scheda economico finanziaria già prevista dal comma 2 dell'articolo 8. La modifica appare non contrastare con i principi generali della materia "sistema contabile dello Stato, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), così come enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 31/2001 e della l.r. 3/2015.</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 31/2001</i>
9 Modifiche alla l.r. 34/2001 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale)	<i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 6 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che ha introdotto la gratuità del mandato di specifici organismi. L'intervento modifica il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 34/2001, fissando il termine di sessanta giorni per la conclusione dei procedimenti relativi all'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali; agli adempimenti conseguenti alla stessa iscrizione; alle modalità di cancellazione e di aggiornamento</i>	<i>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale.</i>	<i>L'intervento modifica il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 34/2001.</i>	---	<i>E' all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge 213/2018, concernente la modifica dell'articolo 3 della l.r. 34/2001.</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<i>periodico dell'albo stesso. Modifica, inoltre, il comma 5 dell'articolo 8, prevedendo per i componenti del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale il solo rimborso delle spese documentate sostenute. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>				
9 bis Modifiche alla l.r. 12/2003 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano)	<i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 12/2003 che rientra nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attengono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione. La normativa statale di riferimento è rappresentata dalla legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare). Le modifiche proposte specificano la tipologia di specie autoctone spontanee oggetto di tutela e si ritiene rientrino nell'ambito dell'esercizio delle competenze legislative della Regione. L'intervento non sembra presentare elementi di contrarietà con l'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 12/2003</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 12/2003</i>
* 10 Modifica alla l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)	<i>La modifica serve a ricondurre con certezza l'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti degli enti del SSR relativi al passaggio dei beni immobili di loro proprietà dal patrimonio indisponibile a quello disponibile alla sola e unica correlazione tra l'utilizzo dei medesimi per il perseguimento delle finalità istituzionali, senza alcun riferimento ad apprezzamenti di altro tipo. In altri termini la Giunta regionale, sulla base della richiesta dell'ente proprietario, valuta se l'immobile è destinato ancora a una funzione sanitaria (come ospedale, poliambulatorio, struttura di assistenza, ecc.) ovvero se, in base alla programmazione regionale riguardante l'edilizia sanitaria, il bene non è più correlabile a tale funzione: in quest'ultimo caso il bene deve essere riclassificato, passando dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ai sensi degli artt. 826 e 828 del codice civile. I beni in questione, anche nella</i>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>condizione giuridica di "disponibili", non passano alla Regione ma rimangono di proprietà esclusiva degli enti del SSR, restando quindi ferma la facoltà dei medesimi di dismetterli mediante alienazione (aste pubbliche, ecc.) o valorizzarli in altro modo per fini non sanitari. Da questo punto di vista, l'intervento normativo non innova particolarmente, tendendo solamente a dare maggiore chiarezza in presenza di un sistema di norme, come l'attuale, sedimentate nel tempo e di difficile interpretazione. La Regione, in sostanza, dà il proprio benessere al fatto che il singolo cespite non è più destinabile a funzioni sanitarie, rimanendo impregiudicate le restanti prerogative degli enti proprietari. Il potere di indirizzo della Giunta regionale sulla destinazione del ricavato è, altresì, funzionalizzato a fare in modo che i proventi delle eventuali vendite siano destinati esclusivamente a spese di investimento e non a finanziare spese correnti. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i></p>				
<p>10 bis Interpretazione autentica dell'articolo 15 della l.r. 14/2003 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale)</p>	<p><i>La disposizione contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale 14/2003 la quale dispone che l'Ufficio di Presidenza, al fine di dotare il Consiglio regionale delle competenze necessarie al più efficace esercizio delle proprie funzioni, istituisce un Comitato scientifico composto da tre esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di elevata esperienza e competenza nelle discipline giuridiche, nelle tecniche di redazione normativa, nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione e nei diversi settori di competenza regionale. La suddetta disposizione, al fine di superare le incertezze derivanti dalla tecnica di redazione della norma chiarisce che l'elencazione delle competenze ed esperienze in essa contenute ha un carattere disgiuntivo inclusivo e non cumulativo. Si tratta di un significato originariamente ascrivibile al testo originario a cui si intende vincolare l'amministrazione in quanto una diversa interpretazione renderebbe inattuabile la norma poiché le competenze ed esperienze previste dall'articolo 15 della l.r. 14/2003 non possono</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo interviene a chiarimento delle disposizioni dell'art.15 della l.r. 14/2003</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 14/2003</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<i>cumularsi in un'unica persona che dovrebbe possedere lauree diverse (giurisprudenza per le competenze in discipline giuridiche e tecniche legislative; statistica e sociologia per la parte relativa alla valutazione ex post delle politiche) ed esperienze professionali in settori assai diversificati, che abbracciano tutte le materie di competenza regionale. La disposizione appare pertanto compatibile, per il suo carattere di ragionevolezza, con quanto previsto dall'articolo 97 Cost. e con la giurisprudenza costituzionale in materia (tra le altre corte cost. 271/2011, 209 /2010, 170/2008).</i>				
11	SOPPRESSO				
11 bis Modifiche alla l.r. 27/2003 (Interventi regionali nel settore della zootecnia)	<i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 27/2003 rientra nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attengono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s). La materia è disciplinata anche dai principi generali di diritto europeo relativi alla tutela dell'ambiente. La modifica proposta è finalizzata ad adeguare l'ordinamento regionale alla disciplina statale ed europea in materia di utilizzazione agronomica del digestato, nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento. A tal fine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di semplificazione, l'Assemblea legislativa regionale approverà, su proposta della Giunta, un apposito regolamento. Si ritiene che le modifiche proposte rientrino nella competenza legislativa della Regione. La modifica appare in linea con le pertinenti disposizioni di diritto europeo in materia di tutela dell'ambiente.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 27/2003. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di semplificazione dovrà essere approvato dall'Assemblea legislativa regionale il regolamento di attuazione delle disposizioni oggetto della modifica.</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 27/2003</i>
12	SOPPRESSO				
12 bis Modifica della l.r. 27/2004 (Norme per	<i>La modifica introduce una semplificazione delle modalità di rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni in occasione delle consultazioni elettorali regionali. La disposizione rientra nella</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 27/2004</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 27/2004</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)	<i>competenza della Regione in materia di sistema elettorale regionale di cui all'art. 122 della Costituzione ed appare compatibile con i principi generali della pertinente legislazione statale. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	Statuto regionale			
12 ter Modifica della l.r. 3/2005 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)	<i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Consente, infatti, sino a quando i comuni non ne stabiliscono l'ubicazione nelle specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, di collocare le sale del commiato anche nelle zone omogenee A, B e C, individuate dagli strumenti urbanistici generali secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 1444/1968. L'intervento è riconducibile agli ambiti materiali della tutela della salute e del governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente delle Regioni. In merito all'interazione con l'ordinamento europeo, si rileva che le attività e i servizi necroscopici funebri e cimiteriali rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea riguardante la libertà di stabilimento. (Cfr. sentenza Corte di giustizia UE, 14 novembre 2018, causa C-342/17). La modifica proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 3/2005 ed incide sul regolamento regionale n. 3/2009 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3", in particolare, in relazione all'articolo 20</i>		<i>E' all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge n. 220/2018, la quale apporta modifiche alla l.r. n. 3/2005 nella parte relativa alla disciplina dell'osservazione e del trattamento sul cadavere e delle modalità di trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.</i>
13 Modifiche alla l.r. 6/2005 (Legge forestale regionale)	<i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 6/2005. La l.r. 6/2005 rientra nell'ambito della materia "agricoltura", di competenza residuale delle Regioni; alcuni profili della legge regionale attengono anche alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione. La materia è disciplinata anche dai principi generali di diritto europeo relativi alla tutela dell'ambiente. La modifica proposta è finalizzata ad adeguare l'ordinamento regionale alla disciplina statale di riferimento, in particolare al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Inoltre, con la</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 6/2005</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 6/2005</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>modifica si specifica che cosa si debba intendere per "abbruciamento di materiale agricolo e forestale", secondo la definizione contenuta nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Si ritiene che le modifiche proposte rientrino nella competenza legislativa della Regione. La modifica proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai principi generali in materia di tutela dell'ambiente.</i></p>				
<p>14 Modifiche alla l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)</p>	<p><i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 9/2006. La l.r. 9/2006 rientra nell'ambito della materia "turismo", di competenza residuale delle Regioni, e della materia "professioni", di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Rientra altresì nella materia "tutela della concorrenza, di competenza residuale dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e). Si rileva altresì che la "definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno" è materia di competenza esclusiva dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Le modifiche proposte rispondono ad esigenze di semplificazione e di trasparenza procedurale. In particolare, si prevede l'introduzione di un registro delle strutture extra-alberghiere, al solo fine di rispondere in modo più efficace di quanto non avvenga attualmente all'esigenza di trasparenza relativamente alle attività di carattere ricettivo complementari a quelle di tipo alberghiero tradizionale. La modifica introdotta all'art. 39 è finalizzata a semplificare le prescrizioni riguardanti la certificazione sanitaria per la partecipazione di un soggetto minore ad attività di campeggio. La modifica introdotta all'art. 48 estende il regime di esenzioni dall'obbligo di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche a coloro che svolgono alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza. Tale modifica potrebbe interferire con i principi resi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale relativamente alla</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 9/2006</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Sono attualmente giacenti in II Commissione due proposte di legge di modifica della l.r. 9/2006. (pdl 194/2018 e pdl 203/2018) La II Commissione ha ritenuto di inserire nel testo dell'art. 14, emendandolo in sede di espressione del parere ai sensi dell'art. 122 del RI dell'Assemblea legislativa regionale, i contenuti della pdl n. 194/2018.</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<i>materia "professioni"; in base a tali principi "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico riferimento con la realtà regionale (cfr. sentenza Corte costituzionale 178 del 2014)</i>				
15 Modifiche alla l.r. 32/2008 (Interventi contro la violenza sulle donne)	<i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. L'intervento modifica l'articolo 6 della l.r. 32/2008, concernente i centri antiviolenza, e prevede che i Comuni concorrano alla copertura delle spese di gestione dei centri per una quota variabile dal 10 al 30%. L'intervento è riconducibile alla materia dei servizi sociali, oggetto di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale.</i>	<i>L'intervento modifica il comma dell'articolo 6 della l.r. 32/2008.</i>	---	<i>Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.</i>
15 bis Modifica alla l.r. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)	<i>L'intervento modifica due articoli della l.r. 27/2009; in particolare, viene sostituita la lett. d) del comma 1 dell'art. 48, al fine di inserire anche le società consortili tra i soggetti autorizzati alla istituzione di mercati all'ingrosso e centri agroalimentari; viene altresì emendato l'art. 50, specificando che sono i Comuni e non più la Giunta regionale ad adottare i regolamenti riguardanti i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari. Le modifiche introdotte appaiono riconducibili alla materia "commercio", di competenza residuale delle Regioni ed appaiono compatibili con i principi della normativa statale di riferimento. La modifica proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 27/2009</i>	---	<i>E' attualmente giacente in II Commissione una proposta di modifica della l.r. 27/2009 (pdL 218/2018)</i>
15 ter Modifiche al Regolamento regionale 1/2010 ((Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.	<i>L'intervento novella alcune disposizioni del Reg. 15 febbraio 2010 n. 1, apportando modifiche di carattere organizzativo (ad es. riduzione del numero minimo dei gruppi di GEV operanti presso le province, riduzione della durata massima dei corsi di formazione ed aggiornamento delle GEV) al fine di garantire in ambito regionale un effettivo svolgimento delle funzioni riservate alle guardie</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo incide sulla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 "Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica"</i>		<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della disciplina regionale in materia.</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
Legge regionale 19 luglio 1992, n. 29)	<i>ecologiche volontarie. Le modifiche introdotte appaiono in linea con la normativa statale di riferimento. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>				
16 Modifiche alla l.r. 21/2011 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)	<i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 21/2011. La l.r. 21/2011 rientra nell'ambito della materia "agricoltura" e della materia "turismo", entrambe di competenza residuale delle Regioni. Lo Stato è intervenuto con la legge 20 febbraio 2006, n. 96, Disciplina dell'agriturismo. Tale legge è stata oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale (n. 339 del 2007) che ha definito i limiti di intervento della potestà normativa statale e regionale, affermando il principio in base al quale "sebbene agricoltura e turismo siano materia di competenza legislativa residuale, ciò non toglie che il legislatore statale possa considerare di attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione". Le modifiche introdotte rispondono ad esigenze di semplificazione emerse nel corso dell'attività di gestione delle disposizioni della legge regionale. In particolare, le modifiche introdotte al comma 3 dell'art. 4 in tema di rapporto di connessione e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 relativamente alla capacità ricettiva delle aziende agricole prescrivono che gli ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) devono essere contigui. Si ritiene che tali modifiche rientrino nella competenza legislativa residuale della Regione. La modifica proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 21/2011</i>	---	<i>Sono attualmente giacenti in II Commissione due proposte di legge di modifica della l.r. 21/2011. (pdl 187/2018 e pdl 257/2018)</i>
16 bis Ambito di applicazione dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 (Norme in materia di	<i>L'intervento apporta modifiche alle disposizioni in materia urbanistica contenute nell'art. 11 della l.r. 22/2011. Viene infatti posticipato il termine entro il quale i comuni possono adottare varianti ai PRG finalizzate all'ampliamento di attività produttive in aree contigue a quelle già edificate, specificando che tale possibilità</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L' intervento incide, oltre che sulla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, anche sull' articolo 2 (Norma transitoria) della l.r.</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della disciplina regionale in materia.</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle l.r. 34/1992 e l.r. 22/2009	<p><i>è concessa in favore delle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore di questa legge, superando quindi il disposto dell'attuale art. 2 della l.r. 24/2013 che infatti viene abrogato. (cfr. art. 22).</i></p> <p><i>La materia coinvolta è quindi il "governo del territorio" rientrante nell'art. 117, terzo comma, della Cost. La disposizione in esame appare in linea con il quadro normativo nazionale di riferimento e con i principi costituzionali. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i></p>		2 agosto 2013, n. 24, di modifica della suddetta l.r. 22/2011.		
* 17 Modifiche alla l.r. 12/2012 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche – SUAM)	<p><i>Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, è stata istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economicità legale.</i></p> <p><i>Con DGR n. 1461 del 22/12/2014 la SUAM è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014. A tal riguardo l'articolo 28 della l.r. 33/2014 ha integrato la l.r. 12/2012 inserendo il comma 1 bis all'articolo 1, da cui si rileva che, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto di beni e servizi in attuazione della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Con Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione la SUAM è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori come centrale di committenza regionale, definendola "Soggetto Aggregatore Servizio Stazione Unica Appaltante Marche".</i></p> <p><i>Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto "Codice", implementato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, si è ridisciplinato l'intero settore dei contratti pubblici. Preso atto delle modifiche intervenute nella normativa statale di riferimento,</i></p>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>nonché della necessità di semplificare l'azione amministrativa, dopo un periodo di avvio e sperimentazione iniziato a partire dall'anno 2012, si è riscontrata la necessità di rendere la struttura organizzativa della SUAM più stabile e funzionale in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta per soddisfare il principio di economicità: con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016, in qualità di soggetto aggregatore per l'espletamento delle procedure di gara, la SUAM è stata collocata a livello di macrostruttura dell'organizzazione della Giunta regionale, diventando un contenitore di responsabilità, funzioni e attività volte a garantire e assicurare trasparenza, regolarità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.</i></p> <p><i>A tal proposito, al fine di avviare il processo di consolidamento strutturale e funzionale, si rende necessario modificare la legge istitutiva. In sintesi le modifiche proposte sono volte a: - sostituire nel testo tutti i riferimenti al d.lgs.163/2006 con quelli al d.lgs. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, in specie modificando o integrando i valori della soglia comunitaria per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori e la fornitura di beni o servizi; - evidenziare con maggior dettaglio quelli che sono i compiti specifici della SUAM; - precisare le tipologie di soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM; - indicare la percentuale dell'importo dovuto dai richiedenti a base di ogni singola procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi "fino all'uno per cento" e non più nell'uno per cento fisso, che può risultare in molti casi eccessivamente oneroso, rinviando ad un atto di Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità. Si è valutata in particolare la necessità di abbassare il costo in capo agli enti del SSR, rinviandone la disciplina a una deliberazione della Giunta regionale e generando un beneficio che, in termini di semplificazione e trasparenza, permetterà di incassare quote sostenibili da destinare al miglioramento dei servizi a favore degli utenti; - prevedere un'apposita convenzione per regolamentare i</i></p>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>rapporti di fornitura.</i></p> <p><i>La Giunta regionale ha assegnato il personale al Servizio SUAM con deliberazione n. 153 del 24/02/2017, confermando la dotazione organica in essere in risposta all'esigenza di non incrementare la relativa spesa. Analizzando il personale attualmente in servizio, si rileva che lo stesso è prevalentemente costituito da personale in utilizzo a tempo determinato attraverso la forma del distacco dalle Aziende sanitarie della Regione e nei suoi confronti si rileva che la SUAM: - può disporre temporaneamente (con possibilità di interruzione su semplice richiesta di rientro da parte dell'interessato); in tale situazione non è possibile strutturare l'attività, considerando l'impossibilità di prolungare l'orario di lavoro con lo straordinario, non si può fare formazione, consentendo al personale di partecipare a corsi di formazione fuori sede, non essendo utilizzabile lo strumento del rimborso per missione/trasferta e non si può riconoscere avanzamenti di livello o P.O. o P.F. né forme incentivanti per il lavoro svolto (es. incentivi di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, indennità, ecc.), in quanto il suddetto personale non è dipendente dalla Regione.</i></p> <p><i>I suddetti elementi costituiscono una notevole disparità di trattamento, sia di natura giuridica che economica, in capo a soggetti che svolgono le medesime attività, ma dipendono da datori di lavoro contrattualmente differenti.</i></p> <p><i>La riorganizzazione della Suam ha in particolare determinato l'abrogazione della precedente disposizione in base alla quale il funzionamento della Suam veniva garantito, per le funzioni in convenzione, anche da personale distaccato dagli enti convenzionati. Il venir meno di tale personale non sostituito speditamente da altro personale adeguatamente formato potrebbe compromettere la funzionalità della stazione di committenza. Il comma 11 individua, pertanto, le specifiche professionalità necessarie a garantire il pieno funzionamento della Suam in seguito alla sua riorganizzazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto</i></p>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>legislativo 165/2001. La norma appare quindi rientrare nella materia di competenza residuale organizzazione degli uffici regionali in quanto, come chiarito anche dalla sentenza della corte costituzionale (sentenza n 388/2004 in materia di ricollocamento del personale in disponibilità) la normativa statale si limita a prevedere che le assunzioni possano avvenire con procedura concorsuale solo dopo avere verificato l'impossibilità di avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni essendo le Regioni "libere di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi (non solo l'area e il livello, ma anche le funzioni e le specifiche idoneità richieste) nonché la sede di destinazione".</i></p> <p><i>Pertanto allo scopo di eliminare l'utilizzo del personale in distacco, perché questo crea discontinuità, il comma 11 prevede quindi l'attivazione di procedura di mobilità per dotare la struttura di personale idoneo in possesso delle capacità professionali richieste per il particolare settore.</i></p> <p><i>Infine, si evidenzia che l'attività svolta dalla SUAM è stata finora remunerata con la formula del distacco del personale dell'ente per il quale la SUAM ha effettuato le prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 comma 3. Ora, con i commi 5 e 8 di questo articolo si modifica la quantificazione della quota spettante alla SUAM per l'attività svolta, prevedendone un tetto massimo, non più pari, ma fino all'1% dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale.</i></p>				
<p>17 bis Modifiche alla l.r. 41/2012 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in</p>	<p><i>L'intervento adegua la normativa regionale (adottata in conformità alla legge 441/82) in materia di pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. La disposizione appare in linea con i principi dell'art. 47 dello decreto n. 33/2013 che attribuisce all'ANAC la funzione di irrogare le sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione, da parte degli organi politici, delle informazioni e dei dati elencati</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 41/2012</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 41/2012</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società)	<i>appare altresì conforme alle linee guida dell'ANAC (punto 4 della delibera n. 241/2017) che dettano tempi limitati di pubblicazione sui siti web istituzionali delle dichiarazioni e dei dati, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, trasmessi dagli organi politici. La proposta appare quindi compatibile con i principi costituzionali ed in particolare con l'art. 117, comma secondo, lett. m) e lett. r), e il quadro normativo nazionale derivato. Inoltre adegua le norme regionali alla recente normativa europea sulla privacy (regolamento UE 2016/679) la quale dispone che i dati personali devono essere trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi per cui i medesimi vengono richiesti. La modifica proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i>				
* 18 Modifica alla l.r. 32/2014 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia)	<i>La modifica si rende necessaria a seguito dell'introduzione, attraverso il d.lgs. 117/2017 di riforma del terzo settore, della modalità di coprogettazione quale strumento generalista, precedentemente limitato esclusivamente alle sole iniziative innovative o sperimentali. In considerazione alla complessità dello strumento e in particolare alla necessità di una governance pubblica forte e autorevole, si ritiene opportuno riserVARLA a servizi e interventi complessi, volti a superare la dicotomia gestionale pubblico/privato che viene a costituirsi nei classici sistemi della gestione diretta, dell'appalto e della concessione.</i>				
18 bis Modifica alla l.r. 3/2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa)	<i>La disposizione introduce un ulteriore mandato informativo alla Giunta regionale in ordine alle azioni di semplificazione svolte in attuazione della legge regionale 3/2015. La norma rientra pertanto nella competenza residuale della Regione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale	L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 3/2015.	---	Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 3/2015.
* 19 Modifiche alla l.r. 4/2015 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico)	<i>La proposta modifica la normativa sul servizio farmaceutico regionale (legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4) nella parte concernente in particolare i dispensari stagionali, razionalizzandone la presenza sul territorio ai fini di una migliore gestione delle risorse e semplificando gli adempimenti a carico dei gestori circa i periodi</i>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p>e gli orari di apertura, che si risolvono in comunicazioni demandate contemporaneamente ai Comuni. Con l'occasione viene corretta una errata indicazione della norma finanziaria che attribuisce il sostenimento dei costi per la costituzione della commissione di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche alla Regione, mentre la competenza è dell'ARS ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della stessa l.r. 4/2015.</p>				
<p>19 bis Modifiche alla l.r. 17/2015 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia).</p>	<p>L'intervento apporta modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17. La materia coinvolta è quindi il "governo del territorio" (art. 117, terzo comma, della Costituzione). <u>Art. 9 bis (Tolleranze)</u> <u>Comma 1</u> La normativa statale di riferimento è costituita dal comma 2 ter dell'art. 34 del DPR 380/2001 che ha enunciato il concetto delle così dette tolleranze costruttive (scostamenti lievi rispetto alle misure progettuali, cioè entro il limite del 2 %), introdotto con l'art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106. La disposizione in esame è diretta a specificare che il citato comma 2ter si applica anche per le tolleranze realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n 106/2011 ma accertate oggi, nel rispetto del principio "tempus regit actum" nonché del criterio di ragionevolezza. Non esistendo più attualmente nell'ordinamento giuridico l'ipotesi sanzionatoria in esame (prima rientrante nei commi 1 e 2 dell'art. 34 citato) è ragionevole ritenere che la previsione del comma 2 ter sia applicabile anche in caso di accertamento relativo a violazioni eseguite prima del 2011. La ratio di tale modifica è quella di rispondere ad esigenze di certezza della normativa applicabile al caso di specie manifestate dagli uffici tecnici di alcuni comuni marchigiani, al fine di risolvere le problematiche riscontrabili nella gestione delle così dette "lievi difformità edilizie" con risvolti positivi sia per il cittadino che per le amministrazioni coinvolte. <u>Commi 2 e 3:</u> vengono introdotte altre due fattispecie di tolleranze</p>	<p>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</p>	<p>L'Intervento incide sulla l.r. 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia)</p>	<p>---</p>	<p>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della disciplina regionale in materia.</p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>accomunate dal fatto che il comune ha considerato nel passato "tollerabili" delle parziali difformità dell'intervento realizzato rispetto al progetto autorizzato con titolo abilitativo edilizio (difformità tollerate in sede di agibilità e difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio), assumendo provvedimenti favorevoli agli interessati e non è intervenuto per un significativo lasso di tempo in via di autotutela. In presenza di queste circostanze il legislatore regionale ritiene ormai prevalente, sulla esigenza di rimozione di dette difformità, la necessità di assicurare la certezza delle posizioni giuridiche e la tutela dell'affidamento dei privati, anche in coerenza al disposto dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.</i></p> <p><i>Si evidenzia che le disposizioni in esame sono state mutuare dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (art. 19 bis), adattandole alle peculiarità della legislazione regionale. Si precisa infine che una disposizione analoga è già presente nell'ordinamento giuridico regionale ma è riferita solo ai comuni del cratere sismico (art.3 della l.r. 2 agosto 2017, n. 25).</i></p> <p><i><u>Art. 17 (Agibilità ed agibilità parziale).</u></i></p> <p><i>I commi 1 e 2 sono diretti ad adeguare il vigente art. 17 alla nuova normativa statale vigente (art. 24 del DPR 380/2001 novellato dal d.lgs. 222/2001).</i></p> <p><i>Il comma 3 è diretto a disciplinare la Segnalazione certificata di agibilità (SCA) nelle ipotesi in cui un immobile, quasi sempre perché realizzato in tempi non molto recenti, sia sprovvisto di agibilità. Anche in questo caso la disciplina è stata mutuata dall'art. 23 della l.r. 30 luglio 2015, n. 13 (Semplificazione della disciplina edilizia) della regione Emilia Romagna.</i></p> <p><i>Le modifiche illustrate non sembrano in contrasto con i principi della disciplina statale vigente in materia e con la relativa giurisprudenza costituzionale. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i></p>				

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
<p>19 ter Modifica alla l.r. 3/2017 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)</p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Modifica, infatti, l'articolo 16 della l.r. 3/2017 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, prorogando al 31 dicembre 2021 i termini per l'adeguamento, da parte degli esercenti, alle disposizioni riguardanti i luoghi di installazione degli apparecchi e congegni per il gioco. Differisce, inoltre, al 31 dicembre 2021 l'adozione, da parte della Giunta regionale, della disciplina relativa alle modalità per l'attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti e del personale impiegato nelle sale in questione.</i></p> <p><i>L'intervento rientra nella materia della tutela della salute e della formazione professionale, oggetto di competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. La materia rientra altresì nell'ambito di applicazione dei principi generali dell'ordinamento europeo in materia di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE). La modifica proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento è compatibile con lo Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'intervento modifica alcune disposizioni della l.r. 3/2017.</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.</i></p>
<p>20 Modifica della l.r. 8/2018 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET), in attuazione dell'Intesa di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del dpr 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico in materia edilizia)</p>	<p><i>La materia oggetto delle modifiche proposte è quella del "governo del territorio", rientrante nella competenza legislativa concorrente (art 117, comma terzo, della Cost.).</i></p> <p><u>Comma 1:</u> <i>La modifica normativa in esame è diretta ad estendere anche agli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001) la disciplina transitoria applicabile per le nuove costruzioni prevista nell'art. 2, comma 3, lett. a), della l.r. 8/2018 (Disposizioni per la prima applicazione dell'Intesa) e finalizzata a non modificare le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell'art. 2, comma 4, dell'Intesa del 20 aprile 2016, fino all'approvazione da parte dei comuni dei nuovi PRG o loro varianti generali.</i></p> <p><i>Le attuali disposizioni regionali infatti limitano l'applicazione dei "correttivi" previsti solo agli interventi di "nuova costruzione", senza</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>La modifica incide sulla l.r. 8/2018.</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 8/2018</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
	<p><i>ricomprendere anche quelli di ristrutturazione edilizia con il rischio potenziale di ridurre in maniera rilevante la potenzialità edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici vigenti in deroga al citato principio della "invarianza delle previsioni dimensionali". L'intervento appare compatibile con il quadro nazionale e con i principi costituzionali.</i></p> <p><i><u>Comma 1 bis:</u> introduce ulteriori modifiche alla disciplina transitoria di cui all'art. 2 della l.r. 8/2018 nella realizzazione di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazioni edilizie. La modifica non sembra contrastare con il quadro normativo nazionale di riferimento. La modifica appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i></p>				
<p>20 bis Modifiche alla l.r. 25/2018 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione)</p>	<p><i>La modifica integra la composizione dell'Osservatorio Impresa 4.0, istituito con funzioni di supporto alla Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti dalla l.r. 25/2018; in particolare, si prevede l'inserimento di un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, secondo una indicazione pervenuta dalle amministrazioni centrali in sede di verifica di legittimità costituzionale del testo di legge. La proposta appare compatibile con i principi costituzionali e il quadro normativo nazionale. La modifica appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 25/2018</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 25/2018</i></p>
<p>20 ter Modifica alla l.r. 29/2018 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica)</p>	<p><i>La modifica integra la disposizione finanziaria della legge regionale rendendo la stessa legge continuativa e ricorrente, in coerenza con l'art. 38 del decreto legislativo 118/2011 e con i principi generali in materia di sistema contabile dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione.. La modifica appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>	<p><i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 29/2018</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r. 29/2018</i></p>
<p>20 quater Modifica alla l.r. 34/2018 (Disposizioni</p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Si limita, in particolare, ad affidare alla struttura regionale</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale e</i></p>	<p><i>L'intervento modifica l'articolo 4 della l.r. 34/2018.</i></p>	<p>---</p>	<p><i>Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione)	<i>competente gli adempimenti in precedenza demandati alla specifica struttura operante in materia di difesa del suolo e della costa. La materia oggetto dell'intervento è riconducibile all'organizzazione della Regione, i cui principi sono affidati allo Statuto regionale dall'articolo 123, primo comma, della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>in particolare, con i principi dallo stesso stabiliti in materia di organizzazione.</i>			
20 quinquies Modifica alla l.r. 51/2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019)	<i>Le modifiche sono coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 118/2011 e con i principi generali in materia di sistema contabile dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 51/2018</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r.51/2018</i>
20 sexies Modifica alla l.r. 52/2018 (Bilancio di previsione 2019/2021)	<i>Le modifiche sono coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 118/2011 e con i principi generali in materia di sistema contabile dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>	<i>L'articolo modifica alcune disposizioni della l.r. 52/2018</i>	---	<i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della l.r.52/2018</i>
20 septies Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale	<i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Si limita, infatti, a prevedere la possibilità, per gli enti del Servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere. La materia oggetto dell'intervento è riconducibile alla "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente della Regione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale. L'articolo 5, comma 1, dello stesso Statuto impegna, infatti, la Regione a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute.</i>	<i>Con l'intervento non si introducono modifiche testuali a leggi e regolamenti regionali vigenti.</i>	---	<i>È all'esame della IV Commissione assembleare permanente, in sede referente, la proposta di legge 227/2018, che riguarda l'inserimento della osteopatia nell'ambito delle medicine complementari.</i>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
<p>20 octies Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico</p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. È finalizzato, in particolare, a eliminare l'obbligo di presentazione del certificato medico in caso di assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia. Su tale materia hanno già approvato analoghi interventi legislativi altre Regioni.</i></p> <p><i>La materia oggetto dell'intervento è riconducibile alla "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente della Regione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con lo Statuto regionale.</i></p>	<p><i>Con l'intervento non si introducono modifiche testuali a leggi e regolamenti regionali vigenti.</i></p>	<p>---</p>	<p><i>È all'esame della IV Commissione assembleare permanente, in sede referente, la proposta di legge 266/2019 che contiene una disposizione di contenuto identico.</i></p>
<p>20 novies Autorità competente per le funzioni di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 3 del d.p.r. 157/2011)</p>	<p><i>L'intervento è diretto ad individuare, per i complessi non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), quali sono le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati che i gestori di tali complessi sono tenuti a fornire (ad es. relativi alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti di rifiuti e di inquinanti in acque reflue etc.), ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del DPR 11 luglio 2011 n.157: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/ CEE e 96/61/CE".</i></p> <p><i>La disposizione in esame risponde ad effettive esigenze di semplificazione in quanto riunisce in capo ad un'unica autorità la competenza al rilascio ed al controllo del provvedimento autorizzatorio richiesto dalla legge e diverso dalla AIA (ad es. Autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e Autorizzazione unica in materia di rifiuti) e la competenza relativa alla verifica della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi del citato DPR 157/2011.</i></p> <p><i>La materia coinvolta è la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma secondo, lett. s).</i></p> <p><i>La disposizione quindi appare conforme al quadro normativo nazionale ed europeo (Regolamento CE n 166/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 gennaio 2006) ed ai principi costituzionali.</i></p>	<p><i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i></p>		<p>---</p>	<p><i>Non risultano all'esame del Consiglio regionale proposte di legge di modifica della disciplina regionale in materia.</i></p>

Articolo	Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali ed europei	Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter
20decies Riconoscimento di debiti fuori bilancio	<i>La disposizione applica l'art. 73, comma 1, lett a) e lett. e), del D.Lgs. 118/2011. L'intervento non interferisce con disposizioni derivanti dall'ordinamento europeo.</i>	<i>L'intervento appare compatibile con i principi dello Statuto regionale</i>		---	
21	<i>SOPPRESSO</i>				
22 Modifiche e abrogazioni					

* L'analisi tecnico normativa degli articoli contrassegnati con * è tratta dalla relazione presente nella proposta di legge, nel testo presentato dalla Giunta regionale.

A cura del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti